



Sogliano Ambiente

Sogliano Ambiente S.p.A.

Impianto di gestione rifiuti

sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ponte Uso n. 22

PROGETTO DI INCREMENTO DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI PERICOLOSI AMMESSI A TRATTAMENTO

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Parte Seconda D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018 e s.m.i.

ELABORATO SPA.02

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 08/05/2026 | Prima emissione | Sara Turcato | Davide Peroni | Andrea Gollini |
| Rev. | Data | Descrizione revisione | Redatto | Controllato | Approvato |

ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA

VIA ANTONIO MEUCCI 7 | 48124 RAVENNA
RAVENNA@ZGA.SRL | T. +39 0544 40 48 72

SEDE OPERATIVA

VIA ENRICO MATTEI 88 | 40138 BOLOGNA
BOLOGNA@ZGA.SRL | T. +39 051 60 11 72 1

P. IVA / C.F. 02330000395
PEC MAIL@PEC.ZGA.SRL
WWW.ZGA.SRL



- Indice -

| | |
|--|-----------|
| 1 PREMESSA | 3 |
| 2 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | 4 |
| 2.1 Strumenti di pianificazione provinciale..... | 4 |
| 2.1.1 Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) | 4 |
| 2.1.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) | 4 |
| 2.2 Inquadramento negli strumenti di pianificazione comunale | 19 |
| 2.2.1 Piano Urbanistico Generale (PUG)..... | 19 |
| 2.2.2 Piano Strutturale Comunale (PSC)..... | 20 |
| 2.2.3 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)..... | 37 |
| 2.2.4 Piano operativo comunale (POC)..... | 42 |
| 2.2.5 Piano di Zonizzazione Acustica (PZA)..... | 42 |
| 3 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE | 43 |
| 3.1 Piani in materia di gestione dei rifiuti | 43 |
| 3.1.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e bonifica delle aree inquinate (PRRB) | 43 |
| 3.2 Piani in materia di tutela delle acque | 45 |
| 3.2.1 Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico (PdG) | 45 |
| 3.2.2 Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA)..... | 49 |
| 3.3 Piani in materia di assetto idrogeologico | 52 |
| 3.3.1 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)..... | 52 |
| 3.3.2 Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) | 56 |
| 3.4 Piani di tutela della qualità dell'aria | 72 |
| 3.4.1 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)..... | 72 |
| 4 DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI..... | 74 |
| 4.1 Vincoli naturalistici | 74 |
| 4.2 Vincoli idrogeologici | 78 |
| 4.3 Vincoli paesaggistici e per la tutela dei beni culturali | 79 |

1 PREMESSA

Il presente elaborato ha la funzione di verificare la coerenza del progetto in esame rispetto alla pianificazione urbanistica, territoriale, ai vincoli ed alle norme di settore.

In considerazione delle specifiche caratteristiche del progetto in esame si rende necessaria l'analisi degli strumenti urbanistici e pianificatori di seguito elencati:

- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello regionale**;
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello di Area Vasta/provinciale**;
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello comunale**;
- Strumenti di **pianificazione settoriale**:
 - Strumenti di pianificazione in materia di **gestione dei rifiuti**;
 - Strumenti di pianificazione in materia di **tutela delle acque**;
 - Strumenti di pianificazione in materia di **assetto idrogeologico**;
 - Strumenti di pianificazione per la **tutela della qualità dell'aria**;
- **Vincolistica**.

2 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

2.1.1 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale è il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).

Ad oggi, tuttavia, questo strumento è ancora in fase di elaborazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena; pertanto, nel seguito si darà conto del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

2.1.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

| Versione del Piano analizzata |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• PTCP approvato con D.C.P. n. 68886/146 del 14/09/2006• Variante integrativa al PTCP approvata con D.C.P. n. 70346/146 del 19/07/2010• Variante specifica al PTCP approvata con D.C.P. n. 103517/57 del 10/12/2015• Variante approvata con delibera del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 15 del 14/05/2018• Variante cartografica al PTPR approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 137 del 05/10/2022• Variante cartografica al PTPR approvata con delibera del Consiglio Comunale di Cesenatico n. 45 del 13/10/2022 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• Aree calanchive• Fascia B – Zone ricomprese nel limite morfologico• Fascia di rispetto stradale |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• Art. 20A NTA: Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi |

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Forlì-Cesena è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006.

La variante integrativa al PTCP è stata approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, mentre la variante specifica ai sensi dell'art. 27-bis è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015.

Con la variante cartografica "Carta forestale e dell'uso dei suoli" proposta dall'Unione Rubicone e Mare nell'ambito del Piano Strutturale Intercomunale (Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli) approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 15 del 14/05/2018, costituente approfondimento paesistico del PTPR, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sono stati modificati due elaborati della Tavola 3 (Tav. 256NO – Bellaria-Igea Marina; Tav. 256SO – Santarcangelo di Romagna).

Con la variante cartografica "Zonizzazione paesistica", costituente approfondimento paesistico del PTPR, proposta dalla Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito dell'Accordo di Programma "Costituzione di un parco archeologico in rete nei Comuni della Valle del Rubicone e realizzazione dello stralcio di completamento tra la S.S.9 Via Emilia in località San Giovanni in Compito e il casello A14 Valle del Rubicone", in variante alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell'art. 60 L.R. 24/2017, approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 137 del 05/10/2022, è stato modificato l'elaborato della Tavola 2 n. 256SO - Santarcangelo di Romagna.


Infine, Con la variante cartografica "Zonizzazione paesistica", costituente approfondimento paesistico del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), proposta dal Comune di Cesenatico nell'ambito del Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato con delibera di C.C. n. 45 del 13/10/2022, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 24/2017, sono stati modificati due elaborati della Tavola 2 (Tav. 240SE - Cervia; Tav. 256NO - Bellaria Igea Marina).

La verifica di conformità svolta nei confronti del PTCP è stata impostata sull'analisi delle tavole rappresentative dei tematismi del sistema ambientale naturale di specifico interesse, al fine di individuare i vincoli ed i condizionamenti esistenti nell'area di intervento.

Si riportano pertanto nel seguito le analisi sulle tavole di progetto utilizzate per le verifiche:

- Tavola n. 1 - Unità di paesaggio;
- Tavola n. 2 - Zonizzazione paesistica
- Tavola n. 3 - Carta forestale e dell'uso dei suoli;
- Tavola n. 4 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale;
- Tavola n. 5 - Schema di assetto territoriale;
- Tavola n. 5A - Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi";
- Tavola n. 5B - Carta dei vincoli;
- Tavola n. 6 - Rischio sismico – Carta delle aree suscettibili di effetti locali (variante integrativa).

Dalla analisi della **Tavola 1 - Unità di paesaggio** si evince che l'area in cui è collocato il sito fa parte dell'Unità di Paesaggio n. 4 denominata *"Paesaggio della bassa collina calanchiva"* e ricade all'interno di un'area classificata dal PRG come *"D - Produttive esistenti"*.



Zonizzazione P.R.G.

| | |
|--|--|
| | AIE Allevamenti industriali |
| | APE Attrezzature esistenti |
| | APP Attrezzature di progetto |
| | B Residenziale esistente |
| | BP Residenziale di progetto |
| | CS Centro storico |
| | D Produttivo esistente |
| | DP Produttivo di progetto |
| | DT Terziario esistente |
| | DTP Terziario di progetto |
| | IME Mobilità esistente |
| | IMP Mobilità di progetto |
| | IMEF Ferrovia |
| | IMEP Parcheggi esistente |
| | IMPP Parcheggi di progetto |
| | VA Zone di pregio ambientale e/o vincolo |
| | VPE Verde pubblico esistente |
| | VPP Verde pubblico di progetto |
| | VPR Verde privato |
| | Confini comunali |

Unità di paesaggio

| | |
|--|--|
| | 1 - Paesaggio della montagna e della dorsale appenninica |
| | 2 - Paesaggio dell'emergenza del Comero-Fumaiolo |
| | 3 - Paesaggio della media collina |
| | 3a - Paesaggio della media collina |
| | 3b - Paesaggio della media collina |
| | 4 - Paesaggio della bassa collina calanchiva |
| | 5 - Paesaggio della prima quinta collinare |
| | 6 - Paesaggio della pianura agricola insediativa |
| | 6a - Paesaggio della pianura agricola pianificata |
| | 6b - Paesaggio agricolo del retroterra costiero |
| | 7 - Paesaggio della costa |
| | 8 - Paesaggio dei fondovalle insediativi |

| | |
|--|--|
| | Rete dei canali di bonifica |
| | Canale Emiliano-Romagnolo |
| | Aree interessate da forte criticità idrologica |
| | Aree per la riqualificazione costiera |
| | Elementi della matrice insediativa storica |
| | Aree di progressione dei fenomeni calanchivi |
| | Aree ad attenuata progressione dei fenomeni calanchivi |
| | Aree a dominanza del soprassuolo boschivo |
| | Emergenze naturalistiche |
| | Parco nazionale |
| | Aree di rilevante emergenza paesaggistico-ambientale |

Figura 1 – PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Tavola 1 “Unità di Paesaggio”

Dall'analisi della **Tavola 2 – Zonizzazione paesistica**, di cui è riportato un estratto in Figura 2, si evidenzia che l'area in oggetto è interamente ricompresa all'interno della *"Fascia B – Zone ricomprese nel limite morfologico"* di cui all'art. 17 delle NTA.




Figura 2 – PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Tavola 2 "Zonizzazione paesistica"

Nello specifico, le aree facenti parte delle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua vengono disciplinate dall'art. 17 delle NTA del PTCP, in particolare il comma 2 lettera b) del medesimo articolo definisce le aree qualificate come Fascia B come *"Zone ricomprese entro il limite morfologico"*, con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriera" di

origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua".

Tuttavia, il successivo comma 3 precisa che: ***“Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:***

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.

[n.d.r., grassetto a cura del redattore];

b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;


c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati”.

Dato che, come riscontrabile dalla Tavola A – Schema di assetto territoriale del PSC di Sogliano al Rubicone (si veda § 2.2.2), l'area in esame risulta essere perimetrata come territorio urbanizzato (nello specifico viene annoverata nell'ambito urbano consolidato), le disposizioni di cui al citato art. 17 sono di fatto inapplicabili all'area oggetto di studio, determinando pertanto la compatibilità degli interventi in progetto rispetto al carattere prescrittivo e di indirizzo determinato dall'aspetto di tutela dei corsi d'acqua nel PTCP.

Dall'analisi dell'estratto della **Tavola 3 - Carta forestale e dell'uso dei suoli**, si evidenzia che l'area è interessata nella sua interezza dalla zonizzazione *“seminativi”* (sistema delle aree agricole – art. 11 delle NTA), definendo gli indirizzi di cui poi i piani comunali devono tenere conto all'interno dei propri strumenti di pianificazione.

Il progetto in esame non prevede alcuna modifica alle strutture presenti o ampliamenti del perimetro esistente. Si tratta di un mero adeguamento autorizzativo a seguito di riclassificazione dei rifiuti già oggi autorizzati e trattati, adeguamento peraltro indotto da una modifica normativa stabilita dalla Decisione della Commissione Europea n. 2025/934 del 5 marzo 2025.

Pertanto, dal momento che il progetto avrà luogo all'interno di un impianto esistente ed in un'area classificata come territorio produttivo esistente secondo la Tavola 1 dello stesso PTCP, non risultano vincoli e/o prescrizioni tali da impedire la realizzazione del progetto.



LEGENDA:

Confine provinciale



Aree servite da reti irrigue



Reticolo idrografico (Art. 18)



Invasi ed alvei (Art. 18)



Canale Emiliano Romagnolo




Canali di bonifica Savio-
Rubicone



Canali di bonifica Romagna
Centrale



Siepi e Filari




Specie floristiche protette



Piani di assestamento forestale



Sistema forestale e boschivo



b Conifere adulte

c Rimboschimenti recenti

d Castagneti da frutto

e Formazioni boschive con
dominanza del faggio

f Boschi misti governati a
ceduo

g Colture agrarie permanenti:
arboricoltura e pioppeti
specializzati

h Cespuglieti: ambienti a
vegetazione arbustiva o spazi
aperti senza o con poca
vegetazione

Formazioni boschive igrofile

Formazioni boschive igrofile

Sistema delle aree agricole

Brughiere

Colture specializzate


Prati stabili

Seminativi

Figura 3 – PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Tavola 3 “Carta forestale e dell'uso dei suoli”

Dall'analisi della **Tavola 4 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale**, si evidenzia che l'area di studio è interessata dalle seguenti zonizzazioni:

- aree calanchive;
- per una piccola porzione del sito, la zonizzazione si qualifica come “Area 2g – deposito di frana quiescente complessa”.



Legenda

PTCP Tav4 - Dissesto

Confine provinciale



Abitati da consolidare



Subsidenza cm per anno dal
1970 in poi



Invasi ed alvei Art18



Reticolo idrografico Art18



FF



TT



Crinali



Scarpate



Aree a rischio di frana AdB
Tevere



Perimetrazione frane AdB Bacini
Romagnoli



Dissesto_Variante 2015

a 1 - Deposito di frana attiva di
tipo indeterminato

a 1a - Deposito di frana attiva
per crollo e/o ribaltamento

a 1b - Deposito di frana attiva
per scivolamento

a 1d - Deposito di frana attiva
per colamento di fango

a 1e - Deposito di frana attiva
per colamento detritico

a 1g - Deposito di frana attiva
complessa

a 1h - Deposito di frana attiva
per scivolamento in blocco o DGPV

a 2 - Deposito di frana
quiescente di tipo indeterminato

a 2b - Deposito di frana
quiescente per scivolamento

a 2d - Deposito di frana
quiescente per colamento di fango

a 2e - Deposito di frana
quiescente per colamento detritico

a 2g - Deposito di frana
quiescente complessa

a 2h - Deposito di frana
quiescente per scivolamento in
blocco o DGPV

a 6 - Detrito di falda

a 3 - Deposito di versante s.l.

a 5 - Antico deposito di
versante

a 4 - Deposito eluvio-colluviale

i 1 - Conoide torrenziale in
evoluzione

i 2 - Conoide torrenziale inattiva



a 2b - Deposito di frana
quiescente per scivolamento

a 2d - Deposito di frana
quiescente per colamento di fango

a 2e - Deposito di frana
quiescente per colamento detritico

a 2g - Deposito di frana
quiescente complessa

a 2h - Deposito di frana
quiescente per scivolamento in
blocco o DGPV

a 6 - Detrito di falda

a 3 - Deposito di versante s.l.

a 5 - Antico deposito di
versante

a 4 - Deposito eluvio-colluviale

i 1 - Conoide torrenziale in
evoluzione

i 2 - Conoide torrenziale inattiva

Calanchi

Calanco

Area di potenziale
retrogressione calanchiva

Area calanchiva

Aree di alimentazione degli
acquiferi sotterranei Art28a

Aree caratterizzate da ricchezza
di falde idriche Art28b

Acquifero freatico costiero
Art28comma9

Depositi alluvionali

Depositi alluvionali

Figura 4 – PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Tavola 4 “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale”

Per quanto riguarda le aree calanchive, queste sono disciplinate dall'art. 20 delle NTA del PTCP, che rimanda agli strumenti di pianificazione comunale per la verifica dell'assoggettabilità alle prescrizioni inerenti ai calanchi delle aree calanchive così come individuate nelle tavole del PTCP.

Art. 20A - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi

1. Le forme calanchive in senso lato rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale. Diffuse su una parte

rilevante del territorio appenninico provinciale costituiscono nel loro insieme un sistema che caratterizza fortemente un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce di terreni predisposti al dissesto.

2. Sulle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano sono individuate e perimetrare tutte le forme calanchive distinte in:

- a) "calanchi": sono ambiti in cui si è già pienamente affermata tale peculiare forma di dissesto e che sono segnalati per la loro valenza paesistica intrinseca;
- b) "aree calanchive": sono ambiti comprendenti morfostrutture che non presentano un rilevante interesse paesaggistico e che si costituiscono come ambito di possibile evoluzione, in quanto tali sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.

L'individuazione di cui al punto b. costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale al PRG o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, ferma restando la classificazione e le localizzazioni dei calanchi, dovranno verificare, al fine di assegnare adeguati livelli di tutela in funzione della diversa rilevanza paesaggistico-ambientale e geomorfologica rivestita da tali elementi e attraverso adeguate analisi di carattere paesaggistico ambientale e geomorfologico che abbiano specificamente motivato ad una scala di maggior dettaglio l'eventuale difformità dalla presente classificazione, su quali degli ambiti individuati dal presente Piano mantenere l'attuale classificazione.

3. La classificazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti e alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20, comma 3, del P.T.P.R. a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano. In attesa di tali adempimenti valgono le prescrizioni di cui al quarto e decimo comma, le direttive di cui al comma quinto e gli indirizzi di cui ai successivi sesto, settimo, ottavo e nono comma. [...]

5. Nell'ambito dei calanchi individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d'insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come "sistema di calanchi", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con riferimento ai livelli di tutela assegnati dal precedente comma 4.

Solo qualora documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile e comunque corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo e previe verifiche sulla stabilita idrogeologica dei siti, gli strumenti di pianificazione sovracomunale possono prevedere nell'ambito dei calanchi:

- a) linee e impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- b) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti in generale;
- c) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati.

Gli stessi strumenti di pianificazione comunale valuteranno inoltre a quali delle aree calanchive, di cui al precedente secondo comma applicare eventualmente le disposizioni del presente articolo. Negli ambiti di cui alla lettera b) del precedente secondo comma ricadenti nella fascia fisiografica della media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l'area, eventuali trasformazioni saranno accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

6. Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici si esplica, nell'ambito della pianificazione comunale, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti. L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, ne consiglierà l'attuazione con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza visiva.

7. In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di

completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate ed interventi edilizi di modesto ampliamento preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree. La realizzazione di opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente, andranno previsti preferibilmente alle stesse condizioni e in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature. Gli interventi di cui sopra andranno localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc.).

8. L'edificazione connessa alle attività agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o puntuali in elevazione ricadenti negli ambiti circostanti i calanchi, andrà preferibilmente corredata da uno studio di impatto visivo e presentare misure di mitigazione.

9. I Comuni dell'area collinare interessati dalla presenza sistemica di calanchi avranno particolare attenzione all'inserimento di tali sistemi e di tali elementi in progetti di valorizzazione turistico-rurale.

10. Negli ambiti interessati dalle forme calanchive di cui al precedente secondo comma ricadenti all'interno di zone particolare interesse paesaggistico ambientale o di tutela naturalistica, come tali individuate dal presente Piano, prevalgono le norme più restrittive;

11. Le disposizioni di tutela fissate dal presente articolo per l'ambito dei calanchi, come individuati ai sensi del secondo comma, lettera a), comprendono, poiché più restrittive, anche le tutele per la difesa dal dissesto idrogeologico disposte per le "Aree di 36 PTCP di Forlì-Cesena NORME pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto" (calanchi) di cui all'art. 14 delle Norme del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca - approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1703 del 6/09/2004 - per il territorio di propria competenza in termini di modalità di gestione dei terreni nonché di limitazioni alla trasformazione dei suoli.

[n.d.r.: sottolineatura a cura del redattore].

Per quanto concerne invece la piccola porzione di area qualificata come "Area 2g – deposito di frana quiescente complessa", l'articolo delle NTA del PTCP di riferimento risulta essere l'art. 40, che viene riportato di seguito per gli stralci di interesse.

Art. 40 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

1. Al fine della prevenzione e riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, elementi infrastrutturali, ed insediamenti in genere, il presente Piano individua e disciplina le aree in cui i fenomeni di dissesto, come individuati dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, interferiscono o possono interferire con i suddetti elementi. Tali aree ove sussiste un livello di rischio elevato e molto elevato sono riportate nelle Tavv. n. 4 "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" e n. 5 "Schema dell'assetto territoriale" del presente Piano ed identificate con la medesima codifica dell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000" del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico al quale si rimanda per l'individuazione di dettaglio.

2. La perimetrazione di cui al primo punto comprende una suddivisione del territorio in due zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 - area in dissesto;

- **zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto.**

3. A tali zonizzazioni sono associate le specifiche disposizioni di tutela e limitazioni agli usi e trasformazione dei suoli precisate nei successivi commi.

[...]

7. Nelle zone 2 di cui al precedente comma 2 è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.

8. Nelle medesime zone 2, oltre agli interventi ammessi per le zone 1, sono consentiti esclusivamente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario.

9. Nelle zone 1 e 2 individuate al precedente secondo comma, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati al rispetto delle seguenti prescrizioni: - adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione; - verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi; - ogni nuovo intervento dovrà essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche se temporanei; - le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto sia del D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e s.m.i., sia delle norme sismiche vigenti.

[n.d.r.: grassetto a cura del redattore].

Il progetto in esame non prevede alcuna modifica alle strutture presenti o ampliamenti del perimetro esistente. Si tratta di un mero adeguamento autorizzativo a seguito di riclassificazione dei rifiuti già oggi autorizzati e trattati, adeguamento peraltro indotto da una modifica normativa stabilita dalla Decisione della Commissione Europea n. 2025/934 del 5 marzo 2025.

Il progetto risulta quindi compatibile con le prescrizioni di piano in quanto per le aree calanchive non sono previste particolari prescrizioni e/o limitazioni e le modifiche in progetto avranno luogo all'interno di un edificio esistente, senza alterare in alcun modo lo stato dei luoghi.

Dall'analisi della **Tavola 5 – Schema di assetto territoriale**, emerge che il sito in esame ricade in "Aree a rischio idraulico" nell'ambito della pianificazione dell'Autorità di Bacino del Marecchia-Conca e, parzialmente, all'interno del "Territorio pianificato".




Figura 5 – PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Stralcio Tavola 5 “Schema di assetto territoriale”

Per le aree a rischio idraulico, individuate nella cartografia del PTCP sulla base delle perimetrazioni definite dagli strumenti di pianificazione dell’Autorità di Bacino vigenti, deve essere preso a riferimento l’art. 42 delle NTA del PTCP.

Art.42 – Sicurezza idraulica

[...]

5. Nelle aree ad elevata e molto elevata probabilità di esondazione di cui al precedente comma 4 [n.d.r.: tra cui si ricomprendono le aree individuate dal PAI del Marecchia-Conca], sono consentiti gli interventi finalizzati alla funzionalità idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree ed alla riduzione del rischio. Tali interventi, approvati dall'autorità idraulica competente, devono prevenire il rischio di inondazione a valle e non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva. [...]

8. Le aree di cui al precedente comma 4, ricadenti nell'ambito di competenza dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, coincidente con il bacino idrografico del Fiume Uso, sono sottoposte alle seguenti prescrizioni che costituiscono misure di tutela per la difesa dei fenomeni alluvionali:

- i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34, D.lgs. 247/00) e le "conferenze" (art. 3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari ed interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona. Sono fatte salve le seguenti opere, interventi o attività:

- modifiche morfologiche dei luoghi che non comportino una diminuzione della capacità d'invaso;
- realizzazione di infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico;

- attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento;

- realizzazione di casse di espansione per la laminazione delle piene;

- attuazione di interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edili in situazioni di rischio previsti dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico.

La realizzazione degli interventi relativi ad infrastrutture tecnologiche e viarie, nonché di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica, non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino, è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. [...]

A tal proposito si rimanda per un'analisi più approfondita all'ambito della pianificazione in merito al rischio idrogeologico (§ 3.3). In ogni caso, il progetto non prevede la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, né lo svolgimento di opere di movimento terre, scavo o modellazione del terreno.

Rispetto alla **Tavola 5A - Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi**, il sito di interesse rientra nelle "aree disponibili" per la realizzazione di tali impianti.

Tenendo conto dell'assenza di vincoli ostativi alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti così come individuati nella suddetta tavola, unitamente al fatto che le attività in progetto riguarderanno un impianto di trattamento rifiuti esistenti, il progetto in esame si ritiene compatibile con tale aspetto della pianificazione provinciale.

Peraltro, come si vedrà al § 3.1.1, l'impianto in esame sia nel suo stato attuale sia nella sua configurazione di progetto, risulta conforme agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB), in quanto:

- promuove lo sviluppo della filiera della green economy tramite l'attività di recupero di vari rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la produzione di EoW;
- l'aumento di potenzialità dell'impianto contribuirà a compensare in parte la carenza impiantistica individuata dal PRRB in merito al trattamento dei RAEE considerati rifiuti speciali.




Figura 6 – PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Tavola 5A “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”

Come si evince dalla **Tavola 5B – Vincoli**, inoltre, l’area in cui è collocato il sito di interesse ricade all’interno della fascia di rispetto stradale indotta dalla presenza della SP3 – Uso (strada di categoria C) e all’interno del “territorio pianificato”.

Dal momento che nello stato di progetto non si prevede la realizzazione di nuove edificazioni, se non la realizzazione di appositi box per lo stoccaggio delle batterie sotto l’esistente tettoia ubicata sul piazzale, non risultano in tal senso vincoli ostativi alla realizzazione degli interventi di progetto all’interno dello stabilimento in esame.




Figura 7 – PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Tavola 5B “Vincoli”


La **Tavola 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”** ripartisce l’intero territorio provinciale sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro le predette delimitazioni, il PTCP individua per ciascuna di queste le necessarie indagini ed analisi di approfondimento, che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione comunale.

Nello specifico la zona interessata dal progetto rientra per la maggior parte in *“Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”* e, nella porzione nord-orientale del sito, nelle *“Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”*. Le prescrizioni indirizzate ai Comuni per la redazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica sono indicate in Tabella 1.

Tuttavia, non emergono prescrizioni specifiche applicabili all’area oggetto di studio.

| Zonizzazione | Studi | Microzonazione sismica |
|---------------------|--|---|
| Zona 3 | Valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche | Approfondimenti di III livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia |
| Zona 5 | Valutazione del coefficiente di amplificazione litologico | Approfondimenti di II livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia |

Tabella 1 - Indagini e analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione comunale



LEGENDA:

Confine provinciale




Isobate del tetto delle ghiaie
(metri s.l.m.)



Limite morfologico collina-
pianura



Corpi ghiaiosi



Ghiaie affioranti



Ghiaie sepolte

Scenari di pericolosità sismica locale



1 - Aree instabili e soggette ad amplificazione
per caratteristiche stratigrafiche



2 - Aree instabili e soggette ad amplificazione
per caratteristiche stratigrafiche e topografiche



3 - Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione
per caratteristiche stratigrafiche



4 - Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione
per caratteristiche stratigrafiche e topografiche



5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche



6 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e topografiche



7 - Aree suscettibili di amplificazione
per caratteristiche stratigrafiche e con terreni potenzialmente liquefacibili



8 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche
con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti



9 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche



10 - Aree in cui non sono attesi effetti locali

Figura 8 – PTCP della Provincia di Forlì-Cesena - Tavola 6 “Rischio sismico”

Dall’analisi effettuata emerge come il progetto in esame risulti conforme alle disposizioni del PTCP di Forlì-Cesena.

2.2 INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

Con la Legge Regionale n. 20 del 24 marzo 2000 il governo del territorio è stato innovato in termini di contenuti e forme. Nello specifico si è provveduto alla sostituzione del PRG (Piano Regolatore Generale) con un nuovo assetto normativo che ha introdotto nuovi strumenti di pianificazione, uno di natura programmatica (PSC) e due di pianificazione operativa (RUE, POC). In particolare:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le linee guida per le localizzazioni insediative, lo sviluppo infrastrutturale, la tutela e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali del territorio;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) costituisce il secondo strumento di attuazione del PSC, esso contiene norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi dell'ambiente urbano. In pratica il POC e il RUE individuano nel dettaglio, per ogni Comune, gli interventi di trasformazione e le regole per la loro concreta realizzazione.
- il Piano Operativo Comunale (POC), è lo strumento di attuazione del PSC che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Ai sensi dell'art.1.1. comma 2 del PSC, ai fini delle correlazioni con la legislazione nazionale, il PSC, il RUE e il POC, compongono insieme il Piano Regolatore Generale del Comune di cui alla L. 1150/1942 e successive modifiche. L'approvazione di suddetti piani urbanistici comporta conseguentemente l'abrogazione e sostituzione delle previgente PRG e sue Varianti.

Successivamente, con Legge Regionale n. 24 del 2017 dell'Emilia-Romagna è stato disposto che i Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della LR n. 20 del 24 marzo 2000, seguissero un procedimento di unificazione, rendendo conformi le previsioni dei piani vigenti rispetto ai contenuti del nuovo Piano urbanistico generale (PUG), definendo i termini per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione da parte dei Comuni.

Nel seguito si espongono nel dettaglio i piani urbanistici sopracitati, ponendo particolare attenzione sull'area di interesse per il progetto in esame.

2.2.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana, è il Piano Urbanistico Generale (PUG).

Ad oggi questo strumento è ancora in fase di elaborazione da parte del Comune di Sogliano al Rubicone. Pertanto, nel seguito si darà conto del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), nonché del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC).

2.2.2 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none">• Variante integrativa al PTCP approvata con DCP n. 68886/149 del 14/09/2006;• PSC approvato nell'ambito della variante integrativa al PTCP approvata con DCP n. 70346/146 del 19/07/2010; |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• Territorio urbanizzato > Ambiti specializzati per attività produttive;• Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua > Zone ricomprese nel limite morfologico;• Sistema delle aree agricole > Seminativi;• Aree calanchive;• Fasce ad alta vulnerabilità idrogeologica (AdB Marecchia-Conca);• Rischio sismico: Aree suscettibili di effetti locali, Amplificazione per caratteristiche stratigrafiche. |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• Art. A-13 (LR.20/2000): Ambiti specializzati per attività produttive;• Art. 2.4 delle NTA: Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; |

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 53971/127 del 14/07/2005 ed approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006, è entrato in vigore in data 11/10/2006.

Tale Piano, su richiesta ed intesa con le Amministrazioni Comunali interessate, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L.R. n. 20/00, ha assunto valore ed effetti di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) per i Comuni di Bertinoro, Castrocara Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina e Tredozio.

Con la variante integrativa al piano provinciale, adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30/03/2009 ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, entrata in vigore il giorno 4/08/2010, il P.T.C.P. ha assunto valore ed effetti di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) anche per i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, **Sogliano al Rubicone** e Verghereto.

Le finalità e la natura del PSC sono descritte all'Art.1.1 delle norme di Piano:

"1. Il PSC è lo strumento urbanistico generale con il quale si stabiliscono le scelte strategiche di governo del territorio comunale (...).

2. Il Piano è elaborato ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 e dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico, approvato con delibera del Consiglio Regionale 4 aprile 2001 n. 173, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio (...). Le Norme, unitamente agli elaborati, costituiscono la documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Sogliano al Rubicone.

(...)".

Le cartografie derivano dalle tavole del PTCP precedentemente analizzato. In particolare, si andranno ad analizzare alcuni degli elaborati cartografici di seguito elencati, pertinenti per l'area in esame:

- Elaborato A - Schema di assetto territoriale;
- Elaborato B1 - Zonizzazione paesistica;
- Elaborato B2 - Carta forestale e dell'uso del suolo;
- Elaborato B3 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale;
- Elaborato B4.a - Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali;
- Elaborato B4.b - Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica;
- Elaborato B5 - Sistema infrastrutturale e tecnologico;
- Elaborato B6 - Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali;
- Elaborato B7 – Zonizzazione sismica di 2° livello;
- Elaborato C – Ambiti insediativi di progetto;
- Elaborato E.1 - “Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica (art.146 d.lgs.42/2004)”
- VALSAT – Elaborato - V1 Vincoli Ambientali.

Non risultano invece pertinenti per l'area in esame le tavole D1, riferibili alle discipline particolareggiate per il centro storico ed i centri minori, nonché le tavole D2, inerenti alla disciplina di determinate strutture in territorio rurale.

Dall'analisi della **Tavola A “Schema di Assetto territoriale”** l'area in esame ricade nell'ambito dei territori urbanizzati (art. 28 L.R. 20/2000), ed in particolare negli **“Ambiti specializzati per attività produttive”**, con riferimento alla L.R. 20/2000, Capo A, art. 13, di cui si riporta di seguito un estratto.

L.R. 20/2000**Capo A-III Territorio Urbano****[...] A-13 Ambiti specializzati per attività produttive**

1. *Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono parti del territorio caratterizzate da concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive; possono contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.*
2. *Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in: aree produttive di rilievo sovracomunale [...] e di rilievo comunale [...].*
5. *I nuovi insediamenti sono individuati prioritariamente nelle aree limitrofe a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla loro qualificazione e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.*
6. *Gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.*

Da quanto riportato all'art. A-13 l'intervento di modifica risulta compatibile con la classificazione dell'area in cui ricade ovvero “Ambiti specializzati per le attività produttive”.

Per tali ambiti l'art. 3.22 delle NTA del PSC prevede che sia il RUE a dettare le norme specifiche che riguardano il completamento, le modifiche funzionali e gli ammodernamenti sugli impianti tecnologici e aree produttive esistenti, come nel caso in esame. Per tale ragione si rimanda all'analisi del RUE (§ 2.2.3) per le disposizioni specifiche in merito alla conformità della modifica in esame.




Figura 9 – Estratto sull'area di interesse della Tavola A "Schema di assetto territoriale"

Osservando la **tavola B1.1. "Zonizzazione paesistica"** si evince che l'area in esame ricade all'interno delle **"Zone ricomprese nel limite morfologico"**, normate dall'art. 2.4 delle NTA del PSC.

Art. 2.4 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 2.5 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo attuano e specificano i disposti per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1 del presente Piano. Tali individuazioni comprendono:

a) le "Fasce di espansione inondabili" [...];

b) le **"Zone ricomprese entro il limite morfologico"**, con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati, la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua;

c) le **"Zone di tutela del paesaggio fluviale"**, con riferimento alle aree di paleoterrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente. [...]

3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavole C del presente Piano ai sensi del sesto comma dell'art. A5 della L.R. 20/2000;

b. le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati. [...]

[n.d.r.: grassetto a cura del redattore].

Visto quanto riportato al comma 3 dell'art. 2.4 delle NTA è possibile affermare che, l'area in esame non è soggetta alle prescrizioni del suddetto articolo in quanto ricadente nell'ambito del territorio urbanizzato di cui all'art. A-5 della L.R. 20/2000, come riscontrabile nella tavola C-1 del PSC del Comune di Sogliano al Rubicone (si veda Figura 18) ed in particolare nell' "Ambito specializzato per le attività produttive" (art. A-13 L.R. 20/2000).




Figura 10 – Estratto sull'area di interesse della Tavola B1.1 "Zonizzazione paesistica"

Per quanto concerne la **tavola B2.1 “Carta forestale e dell’uso del suolo”**, l’area in esame viene compresa nel **“sistema delle aree agricole (seminativi)”**, che si riferisce all’Art. 2.3 delle NTA di Piano.

Tuttavia, tale classificazione deve essere intesa unicamente come primo riferimento per la definizione degli allevamenti zootecnici non intensivi, per la loro eventuale delocalizzazione come specificato all’art. 3.35 e, correlativamente, per l’applicazione delle disposizioni del presente Piano.

Dal momento che, come precedentemente identificato nella tavola A “Schema assetto territoriale”, l’area di intervento risulta essere compresa in **“Ambito specializzato per le attività produttive”** e peraltro in una struttura produttiva esistente, la modifica risulta essere compatibile con le previsioni di piano.




Figura 11 – Estratto sull’area di interesse della Tavola B2.1 “Carta forestale e dell’uso del suolo”

Rispetto all’analisi della **Tavola B3.1**, come precedentemente descritto al capitolo dedicato all’analisi del PTCP, l’impianto si trova su area calanchiva ed è direttamente interessata dalla presenza di **“Aree a rischio idraulico (AdB Marecchia – Conca)”**, **“Aree ad elevata probabilità di esondazione (AdB Bacini Romagnoli e AdB Marecchia – Conca)”** e **“Fasce ad alta vulnerabilità idrogeologica (AdB Marecchia-Conca)”**.

Le “aree calanchive” sono normate dall’Art. 2.7 “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi” delle NTA e descritte come *“ambiti comprendenti morfostrutture che non presentano un rilevante interesse paesaggistico e che si costituiscono come ambito di possibile evoluzione, in quanto tali sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.”*

Per tali aree il Piano non presenta particolari prescrizioni e/o limitazioni.

Le aree a rischio idraulico, ad elevata probabilità di esondazione e le fasce ad alta vulnerabilità idrologica (AVI) sono invece normate dall'Art.2.22 delle norme di Piano, riportato di seguito.

Art. 2.22 - Sicurezza idraulica

[...] 3. il presente Piano individua e perimetra nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1 del presente Piano gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, come definiti al precedente art. 2.5, nonché le fasce di espansione inondabili, le fasce di pertinenza fluviale ricomprese entro il limite morfologico e le zone di tutela del paesaggio fluviale di cui al precedente art. 2.4.

4. Il presente Piano, inoltre, individua e perimetra nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 le aree ad elevata e molto elevata probabilità di esondazione derivanti dalle valutazioni idrauliche condotte dai P.A.I. dell'Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli e dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca. Nelle suddette Tavole B3 sono altresì riportate le aree a rischio idraulico e le fasce di alta vulnerabilità idrologica individuate dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca. A tali aree, fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 2.4 e 2.5, si applicano le disposizioni riportate nei successivi commi. [...]

Art.2.4 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

[...] Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente art. [...]: a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavv.C del Piano ai sensi del c.6 art.A5 LR.20/2000 [...].

Anche in questo caso, il progetto risulta compatibile con le prescrizioni di piano in quanto non prevede alcuna modifica alle strutture presenti o ampliamenti del perimetro esistente. Si tratta infatti di un mero adeguamento autorizzativo a seguito di riclassificazione dei rifiuti già oggi autorizzati e trattati, adeguamento peraltro indotto da una modifica normativa. Tale modifica è da realizzarsi all'interno di un edificio esistente a destinazione produttiva che ricade in area classificata come Territorio urbanizzato/pianificato - Ambito specializzato per le attività produttive (art.A-13 L.R. 20/2000) nonché all'interno del Territorio urbanizzato come individuato ai sensi dell'art. A-5 della L.R. 20/2000, come riscontrabile nella tavola C-1 del PSC del Comune di Sogliano al Rubicone (si veda Figura 18).

Per quanto concerne la qualifica dell'area di interesse come "fascia a vulnerabilità idrologica", "area a rischio idraulico", "area ad elevata probabilità di inondazione" secondo quanto previsto dal PAI dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, si faccia riferimento a quanto riportato al § 3.3.2.

In particolare, per quanto espresso al § 3.3.2, per l'area oggetto di studio risulta pertinente la sola classificazione del sito tra le fasce a vulnerabilità idrologica.





Figura 12 – Estratto sull'area di interesse della Tavola B3.1 "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale"

Le **Tavole B4A.1 e B4B.1** del PSC non introducono nuove informazioni o classificazioni dell'area analizzata rispetto a quanto descritto ai paragrafi precedenti. Si conferma che, anche in questo caso, l'area nella quale è presente l'impianto di Sogliano Ambiente, all'interno del quale verrà effettuata la modifica in esame, è identificata come "Ambiti specializzati per attività produttive".

L'intervento di modifica risulta perciò compatibile con la classificazione dell'area (si veda analisi Tavola A).



Territorio rurale

Aree di valore naturale e ambientale (Art. A - 17 L.R. 20/2000)

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Art. A - 18 L.R. 20/2000)

- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico a componente silvico-zootecnica-seminativo (Art. A-18b)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi di valore naturale-ambientale (Art. A-18c)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente silvico e zootecnica estensiva (Art. A-18d)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente naturale - ambientale e forme di zootecnia a pascolo naturali ed alpeggio (Art. A-18e)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. A - 19 L.R. 20/2000)

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura (Art. A-19a)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di elevata connotazione paesaggistica (Art. A-19c)

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)

Ambiti di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico

Ambiti agricoli del paesaggio fluviale (Art. 17 PTCP)

- Zone ricomprese nel limite morfologico (Art. 17b PTCP)
- Zone di tutela del paesaggio fluviale (Art. 17c PTCP)
- Invasi di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18 PTCP)
- Zone di espansione inondabili (Art. 17a PTCP)

Piano delle Attività Estrattive comunale

Territorio urbanizzato (Art. 28 LR 20/2000)

- Centro storico (Art. A-7)
- Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)
- Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)
- Territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati

Sistema insediativo del territorio rurale

Nuclei rurali

Insedimenti ed infrastrutture (Art. A-9 L.R. 20/2000)

- Nucleo insediativo
- Manifatti

Sistema infrastrutturale viario

- Grande viabilità esistente
- Grande viabilità in galleria
- Strade statali
- Strade provinciali
- Strade comunali
- Viabilità minore
- Viabilità di progetto

Respetti da infrastrutture viarie

- Svincoli esistenti
- Svincoli di progetto

Confini comunali

Interventi di potenziamento e adeguamento

-
-
-
-
-

Figura 13 – Stralcio della Tavola B4a.1 “Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali”






Figura 14 – Stralcio della Tavola B4b.1 “Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica”

Ad ogni modo, risulta opportuno effettuare in questa sede un approfondimento in merito alla tutela delle produzioni agricole tipiche e di qualità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Nella Regione Emilia-Romagna sono registrate produzioni di qualità ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e illustrate nel documento “I prodotti DOP e IGP dell’Emilia-Romagna” pubblicato nel 2022 dalla Regione in collaborazione con Art-Er:

| Prodotti Dop e Igp | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aceto balsamico di Modena Igp • Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop • Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop • Aglio di Voghiera Dop • Agnello del Centro Italia Igp • Amarene brusche di Modena Igp • Anguria reggiana Igp • Asparago verde di Altedo Igp • Cappellacci di zucca ferraresi Igp • Casciotta d'Urbino Dop • Ciliegia di Vignola Igp • Coppa di Parma Igp • Coppa piacentina Dop • Coppia ferrarese Igp • Cotechino Modena Igp • Culatello di Zibello Dop • Formaggio di Fossa di Sogliano Dop • Fungo di Borgotaro Igp • Grana Padano Dop • Marrone di Castel del Rio Igp • Melone mantovano Igp • Mortadella Bologna Igp | <ul style="list-style-type: none"> • Olio extravergine di oliva Brisighella Dop • Olio extravergine di oliva Colline di Romagna Dop • Pampapato o Pampepato di Ferrara Igp • Pancetta piacentina Dop • Parmigiano-Reggiano Dop • Patata di Bologna dop • Pera dell'Emilia-Romagna Igp • Pesca e nettarina di Romagna Igp • Piadina Romagnola Igp • Prosciutto di Modena Dop • Prosciutto di Parma Dop • Provolone Valpadana Dop • Riso del Delta del Po Igp • Salama da sugo Igp • Salame Cremona Igp • Salame Felino Igp • Salame piacentino Dop • Salamini italiani alla cacciatora Dop • Scalogno di Romagna Igp • Squacquerone di Romagna Dop • Vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp • Zampone Modena Igp |

Tabella 2 – Prodotti Dop e Igp registrati in Emilia-Romagna

| Vini DOCG | |
|---|--|
| • Colli Bolognesi Pignoletto | • Romagna Albana |
| Vini DOC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bosco Eliceo • Colli Bolognesi • Colli d'Imola • Colli di Faenza • Colli di Parma • Colli di Rimini • Colli di Scandiano e di Canossa • Colli Piacentini • Colli Romagna Centrale • Gutturmo | <ul style="list-style-type: none"> • Lambrusco di Sorbara • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro • Lambrusco Salamino di Santa Croce • Modena o di Modena • Ortrugo dei Colli Piacentini • Pignoletto • Reggiano • Reno • Romagna |
| Vini IGT | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bianco di Castelfranco Emilia • Emilia o dell'Emilia • Forlì • Fortana del Taro • Ravenna | <ul style="list-style-type: none"> • Rubicone • Sillaro o Bianco del Sillaro • Terre di Veleja • Val Tidone |

Tabella 3 – Prodotti Dop e Igp registrati in Emilia-Romagna

L'area in cui è collocato il sito in esame è inserita in un complesso produttivo adiacente a infrastrutture viarie e circondata da un contesto agricolo; da una ricognizione effettuata, nei poderi limitrofi all'area di impianto non si ravvisano colture di prodotti riportati nella tabella precedente.

In ogni caso è possibile svolgere alcune valutazioni per attestare che l'attività di trattamento dei rifiuti non rechi pregiudizio ad aree agricole. A tal fine si individuano i seguenti fattori di pressione come potenzialmente in grado di generare impatti sulle produzioni agricole:

- scomparsa dei suoli idonei alla crescita;
- presenza, nel terreno, nelle acque o nell'atmosfera, di particolari sostanze chimiche;
- modifiche alla salinità delle acque e dei suoli;
- variazioni dei livelli idrici dovuto a captazioni idriche;
- diminuzione o aumento dell'ombreggiamento, tali da compromettere le colture.

Il progetto proposto non determinerà alcuno dei fattori di pressione sopra proposti in quanto:

- non determinerà consumo di suolo esterno al perimetro dello stabilimento;
- non determinerà la presenza, nel terreno, nelle acque o nell'atmosfera, di particolari sostanze chimiche;
- non determinerà modifiche alla salinità delle acque e dei suoli;
- non determinerà variazioni dei livelli idrici dovuto a captazioni idriche;
- non determinerà una significativa variazione dell'ombreggiamento.

È quindi possibile attestare che l'attività di trattamento rifiuti, anche nella sua configurazione di progetto, non recherà alcun pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli, con particolare riferimento a produzioni agricole di qualità e tipicità.

Per quanto concerne il rischio sismico, rappresentato nella **Tavola B6**, l'area in esame è classificata tra le *"Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche"* e, per una piccola porzione di sito, tra le *"Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche"*, coerentemente con quanto individuato già dal PTCP.

La Riduzione del rischio sismico e la microzonazione sismica sono normati dall'articolo 2.20 del PSC *"[...] Obiettivo generale del Piano [...] è la riduzione e prevenzione del rischio sismico [...] perseguibile attuando un processo di pianificazione alle diverse scale, che assuma criteri di minimizzazione dell'esposizione alla pericolosità sismica, in quanto fattore concorrente, unitamente alla vulnerabilità, alla determinazione del rischio. 4. È sottoposto alle disposizioni del presente art. l'intero territorio comunale in quanto ricadente in zona 2 secondo la vigente classificazione sismica nazionale. La tav. B6 Rischio sismico ripartisce l'intero territorio sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico. [...]".*

Il P.S.C. individua, inoltre, le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dal POC e dal RUE, per gli ambiti di rispettiva competenza. Facendo riferimento a quanto già indicato nell'analisi del PTCP, le analisi da effettuare sono descritte in Tabella 1, cui si rimanda.





Figura 15 – Estratto sull'area di interesse della Tavola B6 "Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali" (1:20.000)

La **Tavola B7** del PSC riporta la *Classificazione sismica di II livello* che, per l'area di interesse, risulta essere:

- **B7A.1:** Classi di amplificazione attesa (periodo 0.05-0.2 secondi) - ≥ 3 ;
- **B7B.1:** Classi di amplificazione attesa (periodo 0.2-1 secondi) - 1.6-2.0;
- **B7C.1:** Classi di amplificazione attesa (periodo 1-10 secondi) - ≤ 1.5 .






Figura 16 – Estratto sull'area di interesse della Tavola B7A.1 "Classificazione sismica di secondo livello" (1:10:000) (in alto a sinistra), della Tavola B7B.1 "Classificazione sismica di secondo livello" (1:10:000) (in alto a destra) e della Tavola B7C.1 "Classificazione sismica di secondo livello" (1:10:000) (in basso)

Le indicazioni fornite dalla microzonazione sismica comunale costituiscono, per i successivi strumenti attuativi, elemento vincolante per la definizione dei criteri di scelta distributiva degli organismi edilizi e dei programmi di riqualificazione urbana ai fini della riduzione del rischio sismico.

Il progetto in esame avrà luogo nel sito produttivo esistente, senza che vengano alterate le condizioni strutturali.

Relativamente alla **tavola B5.1**, si osserva che l'area oggetto di studio risulta classificata come ambito specializzato per le attività produttive. Inoltre, il sito è incluso nei cosiddetti "agglomerati di progetto di classe II (da 50 a 200 abitanti equivalenti)", classificazione adottata in fase di pianificazione attuativa per l'allacciamento ad un impianto di depurazione adeguato alle dimensioni dell'agglomerato (art. 3.42 delle NTA del PSC).




Figura 17 – Estratto sull'area di interesse della Tavola B5.1 "Sistema infrastrutturale e tecnologico"

Dall'analisi della **Tavola C.1** emerge come l'area oggetto di studio ricade all'interno del territorio urbanizzato come individuato ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/2020, che prevedeva che "Il *PSC* provvede inoltre alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente. Le fasce di rispetto stradale sono individuate al fine di salvaguardare gli spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, aree di sosta funzionali alla sicurezza ed alla funzionalità delle infrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili. Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro del centro abitato è definito in sede di formazione del *PSC*, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi."

Nello specifico, l'area è classificata come ambito specializzato per le attività produttive secondo quanto definito dall'art. A-13 della L.R. 20/2000 per cui si intendono le aree produttive di rilievo comunale e sovracomunale identificate come le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività

economiche, commerciali e produttive che possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.

Si segnala tuttavia che nella suddetta tavola non risulta campita all'interno dei confini dello stabilimento la presenza della fascia di rispetto stradale associata alla SP13, rappresentata invece nella tavola 5.B del PTCP di Forlì-Cesena (Figura 7).

Inoltre, la qualifica di ambito specializzato per le attività produttive fa decadere, per quanto descritto in precedenza, i vincoli indotti zonizzazione delle aree ricomprese entro il limite morfologico.




Figura 18 – Estratto sull'area di interesse della Tavola C.1 "Ambiti insediativi di progetto"

La **Tavola E.1** identifica le aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.




Figura 19 – Estratto sull'area di interesse della Tavola E.1 "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica (art. 142 D.Lgs. 42/2004)"

Dall'analisi della Tavola è possibile affermare che l'area in esame risulterebbe interessata dalla fascia di tutela fluviale relativa al fiume Uso, ovvero:

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) [...]

*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per **una fascia di 150 metri ciascuna** [...]*

[n.d.r.: grassetto a cura del redattore].

In tali aree il PSC non descrive particolari vincoli se non quello di vietare lo spandimento dei liquami zootecnici nei suddetti ambiti di fragilità, attività evidentemente non pertinente per il progetto in esame.

Tuttavia, per quanto rappresentato nella Tavola E.1 il complesso impiantistico risulta comunque ricadere all'interno di un ambito escluso dai vincoli paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. In ogni caso, la modifica in progetto non comporta la realizzazione di nessuna opera.

Infine, dall'analisi della **tavola V1.1 "Vincoli ambientali"** è possibile osservare l'assenza di vincoli sull'area in esame che, anche in questo caso, viene identificata come *"ambiti specializzati per attività produttive"* per i cui dettagli si rimanda all'analisi della Tavola A.




Figura 20 – Estratto sull'area di interesse della Tavola V1.1 "Vincoli ambientali" della VAL.S.A.T. del PSC (1:10:000).

Tutto ciò considerato, non appaiono quindi elementi in contrasto tra le previsioni del PSC ed il progetto in esame.

2.2.3 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none">• Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/06/2017• "Variante n.1" approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2018 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• Aree calanchive• territorio urbanizzato;• ambiti produttivi / tessuto specializzato misto;• fasce ad alta vulnerabilità idrologica; |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• Art. 3.1 – Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma e l'identità culturale del territorio (Regolamento Urbanistico)• Art. 4.12.2 Sub Ambito A13-2: Tessuti produttivi |

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Sogliano al Rubicone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/06/2017, ed aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2018 "Variante n.1".

Il RUE disciplina, entro gli ambiti territoriali definiti dal PSC ed in conformità alle previsioni dello stesso, gli interventi non soggetti a POC ed attuabili attraverso intervento diretto, ossia:

- a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente negli ambiti consolidati e negli ambiti da riqualificare;
- c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

Nello specifico tale regolamento contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, trasformazione e conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. Di seguito viene riportata l'analisi del citato Regolamento a partire dall'analisi delle tre tavole allegate:

- Tavole 1 - Disciplina del territorio urbano
- Tavole 2 - Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio urbano
- Tavole 3 - Disciplina del territorio rurale

Nell'ambito della disciplina delle trasformazioni del territorio urbano è stata elaborata la **tavola 1.5** attinente al sito di interesse che tuttavia riguarda un'area esterna ai centri abitati caratterizzata da funzioni non rurali.

Rispetto a tale Tavola, si rileva come il sito in esame ricada:

- All'interno del territorio urbanizzato;
- Nella classificazione come "tessuto specializzato misto", identificato con la sigla A13-2;

- Nelle aree a rischio idraulico R3 secondo l'individuazione dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca.
- Nelle fasce ad alta vulnerabilità idrologica secondo l'individuazione dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca.

Per quanto riguarda gli aspetti di rischio idrogeologico, si rimanda interamente al § 3.3.2.; in particolare, si anticipa che risulta pertinente per l'area in esame la sola qualifica dell'area come fascia ad alta vulnerabilità idrologica; dal momento che, come anche riportato nella DGR 1446/2016, il sito in esame non risulta ricadere nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e 500 anni, decade difatti l'elevato rischio idraulico (R3) cui sarebbe soggetta l'area di studio.

Gli aspetti inerenti al tema di urbanizzazione vengono già trattati ai paragrafi precedenti, in quanto il RUE non propone ulteriori elementi e disposizioni rispetto a quanto già previsto dal PSC.

In merito alla qualifica del sito come area produttiva mista, le NTA del RUE all'art. 4.12.2 prevedono quanto segue:

Art. 4.12.2 Sub Ambito A13-2: Tessuti produttivi**INDIRIZZI**

1. *Comprende tessuti urbani prevalentemente specializzati d'impianto recente a sviluppo lineare su viabilità in genere preesistente, composti da edifici specialistici produttivi e commerciali.*

PRESCRIZIONI

2. *Funzioni ammesse: quelle del precedente art. 4.3.2. [n.d.r.: tra cui sono elencate le attività produttive]*

3. *Interventi edilizi ammessi: Sono ammessi gli interventi edilizi: a), b), d), f), g), i), l) con le seguenti limitazioni:*

1. *per gli edifici a prevalente funzione c produttiva, e commerciale, d direzionale:*

a.interventi pertinenziali g6 e di nuova costruzione g1 con

- H (altezza dell'edificio) \leq 12,50 m o esistente (se superiore);

2. *nei lotti inedificati: interventi di nuova costruzione g1 di edifici c produttivi, e commerciali, d direzionali pubblici e privati alle condizioni cui all' art. 4.5 (lotti minimi) con le seguenti limitazioni:*

- H (altezza dell'edificio) \leq 12,50 m.





Figura 21 - Stralcio della tavola 1.5 del RUE del Comune di Sogliano al Rubicone

Al fine di rendere maggiormente evidenti e individuabili le numerose ed articolate limitazioni alle trasformazioni nel territorio urbano, nell'ambito della pianificazione del RUE sono state prodotte specifiche tavole denominate "Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio urbano". In tali elaborati sono stati riportati il territorio urbano, le previsioni confermate da PRG previgente e il sistema infrastrutturale tecnologico a cui sono state sovrapposte le zone di dissesto e potenziale instabilità disciplinate dal PSC e le aree a rischio fisico – insediativo dei Piani di Bacino dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (abitato da consolidare di Sogliano, aree a rischio frana ed idraulico) e dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia Conca (aree a rischio di frana ed idraulico).

Di seguito si riporta uno stralcio della **tavola 2.5** attinente al sito considerato, da cui si evince che l'area in questione, coerentemente con quanto già indicato nel PTCP, presenta e seguenti caratteristiche:

- ricade all'interno del "Territorio urbanizzato";
- ricade all'interno dei "Tessuti specializzati produttivi";
- ricade all'interno delle "Aree calanchive";
- ricade all'interno di un'"area ad elevata probabilità di esondazione" secondo l'individuazione dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia; a tal proposito, si rimanda a quanto esposto al § 3.3.2 in merito all'esclusione del sito di interesse dalle fasce ad alta vulnerabilità idrologica con tempo di ritorno pari a 200 anni;
- è qualificata come "area a rischio idraulico R3" secondo l'individuazione dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca; a tal proposito, si rimanda a quanto esposto al § 3.3.2 in merito all'esclusione del sito di interesse dalle fasce ad alta vulnerabilità idrologica con tempo di ritorno pari a 200 anni, per cui non sussiste più l'elevato rischio idraulico dell'area;
- si classifica come "fascia ad alta vulnerabilità idrologica" secondo l'individuazione dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca;
- giace su elementi caratterizzati da potenziale instabilità qualificati come "coltri di depositi di versante, depositi eluvio-collinali, depositi alluvionali terrati, conoidi di deiezione";
- per una piccola porzione di sito si registra la presenza di una frana quiescente ("corpi di frana privi di periodicità stagionale");
- si riscontra la prossimità ad un elettrodotto classificato come cavo interrato sul confine del sito;
- si riscontra la presenza di una fascia di rispetto stradale.






Figura 22 - Stralcio della tavola 2.5 del RUE del Comune di Sogliano al Rubicone

Per gli aspetti attinenti al rischio idrogeologico, si rimanda interamente all'analisi della pianificazione sovraordinata vigente, analizzata al § 3.3.

Nelle aree calanchive, in base a quanto riportato nell'art. 3.1 delle NTA del Regolamento Urbanistico, *“gli interventi edilizi o infrastrutturali eventualmente ammissibili devono prevedere la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva con l'ambito calanchivo vero e proprio per tutelarne i particolari caratteri paesaggistici previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti. Le condizioni per l'attuazione degli interventi, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, sono i seguenti:*

a) la domanda di permesso di costruire deve essere accompagnata da uno Studio di inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell'intervento da strade, da insediamenti urbani, da punti di vista panoramici, da percorsi di crinale, da con di visuale del fondovalle ed individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l'impatto visivo;

b) gli interventi edilizi devono essere realizzati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive locali;

c) deve essere assicurata la limitazione per l'altezza massima di 7,50 m per gli edifici su area di sedime in piano e di 8,70 m per gli edifici su area di sedime di pendio e con un piano seminterrato.”

Come più volte anticipato, il progetto in esame non prevede interventi edilizi o infrastrutturali e avverrà interamente all'interno di un edificio esistente; pertanto, si ritiene che non vi siano elementi di contrasto con le disposizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio.

2.2.4 PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

| Versione del Piano analizzata |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Piano Operativo Comunale approvato con Delibera di consiglio comunale n. 66 del 17/12/2019 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> |

Il POC è lo strumento urbanistico generale, previsto dall'art. 30 della L.R. 20/2000, che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. È predisposto in modo conforme alle indicazioni previste nel Piano Strutturale Comunale (PSC) e non può modificarne i contenuti.

Il POC del Comune di Sogliano al Rubicone è stato approvato con Delibera del consiglio comunale n. 66 del 17/12/2019. Da un'analisi della documentazione di piano risulta che **l'area in esame non ricade negli ambiti disciplinati dal POC.**

2.2.5 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (PZA)

La zonizzazione acustica è uno strumento previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico e consiste nella suddivisione in zone del territorio comunale dove ad ogni zona sono associati limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente. Il Comune di Sogliano al Rubicone ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/03/2019 l'adeguamento del piano di zonizzazione acustica del territorio.

Come si può osservare dalla tavola di zonizzazione acustica del comune di Sogliano a Rubicone, di cui si riporta lo stralcio della Tavola 3, nella figura sottostante, viene attribuita al sito di interesse la **"Classe V – aree prevalentemente industriali"**.




Figura 23 – Stralcio Tavola 3 "Zonizzazione acustica comunale" del PZA del Comune di Sogliano al Rubicone

3 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

3.1 PIANI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

3.1.1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)

| |
|--|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none">PRRB Regione Emilia-Romagna approvato con D.A.L. n. 87 del 12/07/2022 ed entrato in vigore il 05/08/2022 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> |

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027 è stato approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022 e si propone come elemento di traino del percorso di radicale transizione ecologica della Regione Emilia-Romagna.

Il nuovo Piano PRRB 2022-2027 quindi:

- rappresenta uno degli strumenti di attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile che la Regione Emilia-Romagna introduce per il proprio sviluppo socio-economico e territoriale in maniera integrata, assicurando al contempo la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.
- concorre al conseguimento di obiettivi previsti in altri strumenti di pianificazione come, ad esempio, il Piano Energetico Regionale e la nuova legge regionale urbanistica che, nel prevedere la limitazione del consumo di suolo, fa delle bonifiche e del recupero delle aree degradate uno dei pilastri di azione cui la Regione intende fare riferimento.
- assume contenuti che fin qui non erano tipici della materia dei rifiuti e si pone come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione nell'accezione che ci consegna l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
- delinea nuove modalità di confronto con la cittadinanza ed i portatori di interesse in merito al monitoraggio delle politiche e dei risultati ottenuti.

Lo scopo principale del PRRB è quello di contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ponendosi come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione, essendo al contempo in coerenza con il Patto per il Lavoro e per il Clima (sottoscritto dalla regione, enti locali, sindacati e approvato con Delibera di Giunta n. 1899 del 14/12/2020) nel percorso di transizione ecologica.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sono descritti i diversi principi del nuovo Piano, contenuti nell'art. 2, che vengono riportati dettagliatamente di seguito:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;

- b) **il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;**
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali.

Gli obiettivi del nuovo Piano in materia di rifiuti sono definiti nell'art. 8 dell'NTA in base alla tipologia di rifiuto. Per i **rifiuti speciali** gli obiettivi sono:

- a. riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione (Decreto direttoriale del MATTM del 7/10/2013);
- b. riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali (art. 180 c.2 lett. I del D.Lgs. 152/2006);
- c. riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d. **sviluppo delle filiere del recupero (green economy);**
- e. sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti in coerenza con l'Elenco regionale;
- f. l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi.

Per quanto riguarda nello specifico il caso in esame, è utile rilevare che il D.Lgs. 49/2014, tra le definizioni, introduce una differenza tra i RAEE *"domestici"*, ossia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici e i RAEE *"professionali"*, ossia quelli diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici. Sono considerati rifiuti speciali unicamente i RAEE professionali.

Secondo il Rapporto gestione Raee 2024 (*Gestione Raee 2024, Centro di Coordinamento RAEE*), in Italia, nel 2024, sono state trattate 540.854 tonnellate di Raee, delle quali 170.269 t (pari al 31,5%) di Raee professionali, in crescita, e 370.585 t (pari al 68,5%) di Raee domestici.

Al fine di incrementare il recupero dei RAEE e il recupero dei materiali pregiati in essi contenuti, le azioni che il Piano propone consistono in:

- incrementare la raccolta differenziata dei Raee nell'ambito del sistema di raccolta pubblico;
- Promozione della diffusione sul territorio dei contenitori per la raccolta dei piccoli elettrodomestici;
- **Valorizzazione dei materiali recuperati.**

Ai sensi della direttiva 2008/98/CE, la **cessazione del rifiuto (“End of Waste”)** risulta tale solo quando sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e se soddisfa le seguenti condizioni:

- la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

L’impianto in esame risulta pienamente conforme agli obiettivi del Piano, in quanto:

- promuove lo sviluppo della filiera della green economy tramite l’attività di recupero di vari rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la produzione di EoW;
- l’aumento di potenzialità dell’impianto contribuirà a compensare in parte la carenza impiantistica individuata dal PRRB in merito al trattamento dei RAEE considerati rifiuti speciali.

In merito alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, l’art. 7 delle NTA di Piano, che definisce i rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e con il Piano d’ambito dei rifiuti, prevede che siano gli strumenti di pianificazione provinciale a provvedere all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi dell’art. 197 del D.lgs. n. 152/2006, in attuazione dei criteri contenuti nel Piano.

A tal proposito, dall’analisi del PTCP emerge la totale assenza di vincoli che determinerebbero una localizzazione non idonea per tale tipo di impianti, perciò l’area in esame si configura, anche da questo punto di vista, conforme alle previsioni del Piano.

3.2 PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

3.2.1 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO (PDG)

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none">• <i>PGA approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 234 del 03/03/2016 e s.m.i.</i> |
| Classificazione dell’area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• - |
| Norme di interesse per l’area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• - |

Il **Piano di Gestione delle Acque** è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva 2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque (DQA), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materie di acque, anche attraverso la messa a sistema una serie di direttive in materia previgenti in materia, al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse, entro i 3 cicli di pianificazione previsti, (articolati in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027), individuando nel Piano di Gestione delle Acque (**PdG**) lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione agli indirizzi comunitari.

La scala territoriale di riferimento è individuata nel **distretto idrografico**, definito come “area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”. Altra caratteristica del PdG è che lo stesso trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc.) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali.

Il 20 dicembre 2021, la Regione Emilia-Romagna ha concluso l'attività per la predisposizione dei contributi al 3° e ultimo ciclo di pianificazione distrettuale. Con DPR del 7 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 13/09/2023, è stato approvato il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Il 22 Dicembre 2024 l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, insieme all'Appennino Centrale, hanno formalmente avviato il processo di riesame e aggiornamento dei Piani. Il processo di aggiornamento di tali piani si concluderà con la loro adozione finale prevista entro la scadenza del 22 dicembre 2027 e la loro approvazione con DPCM. In particolare, l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po ha avviato il processo di aggiornamento e riesame del Piano di Gestione del Distretto del Fiume Po 2021-2027 con delibera di Conferenza Istituzionale Permanente n. 7/2024 e con la pubblicazione sul proprio sito del “Calendario unico, programma di lavoro e misure consultive”.

Con le modifiche precedentemente descritte, attualmente il territorio comunale in esame, che nel precedente Piano 2015-2021 rientrava nel distretto dell'Appennino Settentrionale, ora ricade nel territorio del Distretto del Fiume Po.

Si procede pertanto di seguito all'analisi dei contenuti dello strumento di pianificazione del 2021-2027 del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Il territorio del Distretto Idrografico del Fiume Po è stato suddiviso in 5 Sub Unit: Po, Reno, Fissero-Tartaro-Canalbianco, Bacini Romagnoli e Conca-Marecchia.

L'area in esame ricade all'interno della **Sub Unit del Marecchia-Conca**, come rappresentato in Figura.




Figura 24: Rappresentazione delle Sub Unit del distretto del Fiume Po

Nella seguente figura, tratta dalla Relazione Generale (Elaborato 0) del PdG Po 2021, è riportato il confronto dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto padano nei vari cicli di pianificazione avuti finora.




Figura 25 – Percentuale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, del distretto padano, classificati in stato complessivo ambientale buono e non buono [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 0]

Il confronto permette di trarre conclusioni in merito all'efficacia dell'attuazione delle misure del precedente ciclo di pianificazione e di valutare le priorità per il prossimo, in termini di monitoraggio, di adozione di eventuali proroghe/deroghe e di misure da intraprendere per migliorare lo stato dove questo non risulta ancora buono e per non deteriorare quello esistente nel prossimo sessennio 2021-2027.

Per quanto riguarda i corpi idrici fluviali della Sub Unit Marecchia-Conca, di interesse per il caso in esame, lo stato ambientale complessivo è risultato buono per il 30% di essi, come mostrato nella seguente figura.




Figura 26 – Stato ambientale dei corpi idrici fluviali per la Sub Unit Marecchia-Conca espresso come percentuale sul totale dei classificati [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 1]

Dal confronto tra gli esiti della classificazione dell'attuale ciclo di pianificazione (2021) ed il precedente (2015) per la Sub Unit Marecchia-Conca, emerge che, per quanto concerne lo stato/potenziale ecologico all'anno 2021 si è riscontrato un generale miglioramento del giudizio di qualità: nel complesso la percentuale dei corpi idrici in stato "buono" attualmente ammonta al 30%, pari a 10 corpi idrici, aumenta anche al 37% la percentuale dei fiumi in stato ecologico "sufficiente", diminuiscono i corpi idrici in stato scarso, attualmente al 30% e solo il 3%, 1 corpo idrico, è in stato "cattivo". Anche relativamente allo stato chimico si riscontra un miglioramento, in quanto il 94% dei fiumi (per un totale di 31 fiumi) raggiunge l'obiettivo di qualità "buono".

Nell'ambito della pianificazione distrettuale, i temi del bilancio idrico, della carenza idrica e siccità sono affrontati nel Piano di Bilancio Idrico (PBI) del Distretto Idrografico del Fiume Po, adottato con Del. CI 8 e 7 dicembre 2016 e approvato con il DPCM del 11 dicembre 2017 (PBI 2016), a scopo di completare il Piano di Bacino.

Il PBI è strutturato su tre obiettivi generali:

- 1) cooperazione: tra amministratori pubblici e portatori di interesse;
- 2) riequilibrio del bilancio ai fini della sostenibilità: utilizzando la risorsa effettivamente disponibile e senza compromettere la disponibilità per l'ambiente e le generazioni future;
- 3) gestione delle crisi idriche e della siccità.

La particolarità del Bacino del Po è la presenza di un sistema fitto di corsi d'acqua artificiali destinati a soddisfare soprattutto le esigenze di bonifica e irrigue della pianura padana. Nel tempo quindi, la disponibilità idrica di questi territori è andata riducendosi e il fenomeno irriguo si è stabilizzato soprattutto a livello di aziende agricole.

Nel 2016 è stato costituito l'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po, importante per il raggiungimento degli obiettivi del PBI. Tale organo si prefigge l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi, sia di valenza distrettuale che di sottobacino, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 3 e degli artt. 167 e 168 del D.Lgs. 152/2006, nonché per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

I consumi idrici sono in generale riconducibili a diversi utilizzi:

- civile;
- agricolo;
- industriale.

Per quanto riguarda il prelievo di acqua per uso potabile, a livello di distretto idrografico, quello del Fiume Po, è il distretto con prelievo maggiore e rappresenta circa il 30% del volume prelevato a livello nazionale (fonte ISTAT, 2020).

| DISTRETTI IDROGRAFICI | Sorgente | Pozzo | Corso d'acqua superficiale | Lago naturale | Bacino artificiale | Acque marine o salmastre | Totale | Prelevato pro capite |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| Fiume Po | 542 | 1.884 | 196 | 42 | 136 | - | 2.801 | 389 |
| Alpi orientali | 362 | 588 | 46 | .. | 0,9 | - | 997 | 423 |
| Appennino settentrionale | 90 | 345 | 104 | 1,1 | 15 | 0,6 | 556 | 299 |
| Appennino centrale | 1.054 | 366 | 40 | 1,8 | 24 | 0,4 | 1.486 | 466 |
| Appennino meridionale | 1.057 | 820 | 70 | - | 368 | 0,6 | 2.315 | 484 |
| Sicilia | 155 | 462 | 1,6 | - | 112 | 9,5 | 740 | 417 |
| Sardegna | 33 | 30 | 1,7 | - | 229 | - | 294 | 502 |
| ITALIA | 3.294 | 4.496 | 459 | 45,0 | 884 | 11 | 9.189 | 422 |

Tabella 4 - Prelievi di acqua per uso civile per tipologia di fonte e distretto idrografico [Fonte: Istat - Censimento delle acque per uso civile, 2020]

3.2.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (PTA)

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| • PTA approvato con D.A.L. n. 40 del 21/12/2005 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| • - |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| • - |

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D.Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) volto alla definizione ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

Dalla definizione del quadro conoscitivo il PTA individua gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, per il raggiungimento dei quali recepisce gli obiettivi e le priorità individuati dalle Autorità di Bacino e gli indirizzi strategici delineati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai principali strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale e provinciale (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani Territoriali Paesistici Provinciali).

I principali obiettivi da perseguire sono:

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche.

Tali obiettivi sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e qualitative-quantitative delle acque sotterranee nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marine costiere.

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

Dall'analisi del quadro conoscitivo delineato nel PTA e della relativa cartografica associata, si osserva come l'area in esame:

- **non ricade** in aree sensibili, considerate come aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e risanamento, così come definite dall'Allegato 6 al D.Lgs. 152/99 (ora sostituito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- **non ricade** in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- **non ricade** in zone di protezione delle acque sotterranee.




Figura 27 – Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica [Fonte: Tavola 1 PTA]

Il Piano non prevede ulteriori disposizioni in materia di gestione di rifiuti, oltre a quelle indicate per le zone di protezione della falda e per le aree di ricarica corrispondenti alle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano.

3.3 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

3.3.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - aggiornamento 2021 adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2021;</i>• <i>Aggiornamento delle Mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025;</i>• <i>Adozione delle misure temporanee di salvaguardia con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 11/2025.</i> |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Distretto idrografico del fiume Po;</i>• <i>UoM del bacino dei fiumi Marecchia e Conca (ITI01319).</i> |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| - |

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è un Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') con la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Per legge, il PGRA ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione: il primo ciclo di elaborazione si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i primi PGRA che hanno svolto la loro azione nel periodo 2016-2021.

Nel dicembre 2021, sono stati adottati in sede di Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino i PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione con i seguenti passaggi:

- In data 16 dicembre 2021 e 5 dicembre 2021 le Conferenze Operative delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno esaminato e condiviso gli elaborati di aggiornamento dei rispettivi Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), predisposti ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, ed espresso al riguardo parere positivo.
- Successivamente, in data 20 dicembre 2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA, con Deliberazione 5/2021 per il Distretto del Po e 27/2021 per il Distretto dell'Appennino Centrale.

I PGRA sono stati quindi pubblicati il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, sui rispettivi siti web e pubblicati sulla GU Serie Generale n. 23 del 29/01/2022.

I documenti del secondo ciclo sono stati definitivamente approvati con i DPCM del 1° dicembre 2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n. 32 del 08/02/2023; è in corso il terzo ciclo di pianificazione (2022 – 2027).

L’emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ha modificato l’impianto organizzativo ed istituzionale della legge 183/1989 prevedendo, all’articolo 63, la soppressione, a far data dal 30 aprile 2006, delle Autorità di Bacino previste dalla legge 183/1989 sostituendole con le Autorità di bacino distrettuale. Il 17 febbraio 2017 con l’entrata in vigore il D.M. 25 ottobre 2016, sono state soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, e tutte le relative funzioni sono state trasferite alle Autorità di bacino distrettuali. Le Autorità di bacino interregionali del fiume Reno e del Marecchia-Conca e l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli confluiscono pertanto nell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

La pianificazione di bacino è sancita dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, che ha, tra le altre, la finalità di assicurare la difesa del suolo e la tutela degli aspetti ambientali assumendo il “bacino idrografico” come ambito territoriale di riferimento.

Il secondo ciclo di attuazione oltre all’elaborazione ed adozione dei PGRA 2021-2027, ha comportato l’aggiornamento delle mappe della pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI, le mappe del rischio, oltre alle mappe di pericolosità (aree allagabili, tiranti, velocità) nelle APSFR (Aree a Potenziale Rischio Significativo).

Le mappe della pericolosità indicano le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all’insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):

- Alluvioni rare (pericolosità L-P1): tempo di ritorno fino a 500 anni (scarsa probabilità);
- Alluvioni poco frequenti (pericolosità M-P2): tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti (pericolosità H-P3): tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Con Deliberazione n. 10 la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella seduta del 18 dicembre 2025 ha preso atto dell’aggiornamento delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del Distretto idrografico del fiume Po.

Successivamente con ulteriore Deliberazione n. 11, nella medesima seduta del 18/12/2025, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato, in relazione all’aggiornamento delle citate Mappe, misure temporanee di salvaguardia, demandando al Segretario Generale i successivi adempimenti.

Secondo quanto riportato all’art. 1 della Deliberazione n. 11/2025:

“1. Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino provvede, con proprio decreto, agli adempimenti conseguenti alla presa d’atto dell’aggiornamento delle Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni, di cui all’art. 1 della Deliberazione n. 10/2025, riguardanti la pubblicazione delle Mappe di pericolosità di alluvioni, sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, assicurando le adeguate forme di pubblicità e di partecipazione attiva degli interessati, in conformità alle vigenti norme di legge.

2. Le Mappe di pericolosità di alluvioni, di cui al comma 1, costituiscono integrazione al quadro conoscitivo dei PAI vigenti nel Distretto del Po. Di conseguenza, al fine di garantire un'adeguata e tempestiva protezione degli interessi oggetto di tutela da parte delle vigenti norme di legge, dal giorno successivo alla pubblicazione delle Mappe medesime e fino all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA per il ciclo di pianificazione 2027 – 2033 (o, comunque, fino al termine massimo previsto dall'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), alle aree interessate da alluvioni individuate dall'aggiornamento delle Mappe di pericolosità di cui al comma 1 trovano applicazione, come misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le disposizioni di cui ai PAI vigenti riguardanti il coordinamento fra il PGRA e i PAI medesimi e le conseguenti disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'art.65 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino provvede alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, con proprio decreto, delle Mappe di rischio di alluvioni di cui all'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 49/2010 (articolate nelle quattro classi di rischio di cui al DPCM 29 settembre 1998), utilizzando gli strati informativi in corso di aggiornamento a livello nazionale.

4. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, saranno altresì stabiliti indirizzi per il riesame e, laddove necessario, l'aggiornamento delle disposizioni regionali di cui al comma 2.

[n.d.r.: sottolineatura ad opera del redattore]

Infine, con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026, è stata disposta la pubblicazione delle Mappe della pericolosità di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027 – 2033).

Tali mappe pubblicate sul geoportale dell'Autorità rimarranno disponibili per un periodo pari a tre mesi affinché gli interessati possano formulare osservazioni. Con il medesimo Decreto vengono inoltre definiti indirizzi normativi per il riesame e, laddove necessario, l'aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico (di cui all'art.65 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006).

A seguito degli aggiornamenti alle Mappe di pericolosità da alluvione, un vasto territorio, esteso quasi quanto l'intera Pianura Padana, risulta essere interessato da scenari di allagamento M-P2 (poco frequente) e, in parte, anche H-P3 (frequente) per scenari di tracimazione e rottura arginali del Reticolo Principale di pianura e fondovalle (RP).

Come possibile osservare dalle figure sottostanti, che riportano gli estratti delle mappe di pericolosità alluvioni più aggiornate, l'area in esame non ricade tra le aree alluvionabili con tempi di ritorno a breve o lungo termine in riferimento sia al "Reticolo Principale" (RP) sia al "Reticolo Secondario di Pianura" (RSP). Pertanto, il PGRA non pone l'area in esame in alcun scenario di pericolosità.

Tali considerazioni risultano quindi allineate rispetto all'Allegato 5 del PAI Marecchia-Conca, analizzato al § 3.3.2.




Figura 28 - Stralcio mappa di pericolosità del PGRA nelle aree APSFR regionali per il Reticolo Principale (RP) [Fonte: Geoportale ADBPo - <https://webgis.adbpo.it/>]




Figura 29 – Stralcio mappa di pericolosità del PGRA nelle aree APSFR regionali per il Reticolo Secondario di Pianura (RSP) [Fonte: Geoportale ADBPo - <https://webgis.adbpo.it/>]

3.3.2 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

3.3.2.1 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL MARECCHIA-CONCA

| Versione del Piano analizzata |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • PAI adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 2 del 30/03/2004 • PAI integrazioni adottato con delibera n. 11 del 15/12/2004 • Progetto di Variante Aggiornamento adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 3 del 4/12/2012 • Progetto di Variante Aggiornamento adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 1 del 27/04/2016 e approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 2 del 18/11/2019 • Aggiornamenti puntuali successivi (2021–2025) attuati mediante decreti di compatibilità e ripermimetrazione ai sensi dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del PAI, relativi a specifici ambiti comunali (tra cui Maiolo, Pennabilli, Coriano, Tavullia, Monte Grimano Terme, Montecopiolo). Tali atti non modificano l'impianto generale del Piano, ma integrano localmente la cartografia e la classificazione del dissesto |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> • fasce ad alta vulnerabilità idrogeologica (AVI); • aree in dissesto da assoggettare a verifica per la presenza di una frana quiescente. |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9 NTA: fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua • Art. 17 NTA: aree in dissesto da assoggettare a verifica |

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180", alla luce di eventi calamitosi riguardanti l'assetto del territorio, ha ridefinito i contenuti del D.M. 14 febbraio 1997, demandando alle Autorità di Bacino l'adozione di "Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico" (intendendo con questa dicitura sia il rischio idraulico che quello dovuto all'instabilità dei versanti), che individuino le aree critiche ed indichino le misure di salvaguardia, così come indicato dalla Legge n. 183 del 1989.

La perimetrazione delle aree a rischio, in particolare di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, è quindi individuata unitamente alle norme di salvaguardia, per venire ad una definizione puntuale dei livelli di rischio e fornire criteri ed indirizzi utili alla adozione di misure preventive strutturali e non strutturali in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio ed i beni esposti.

Il sito in esame ricade più specificatamente all'interno del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del Marecchia-Conca, adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 2 del 30/03/2004.

Nel tempo e a seguito di aggiornamenti, integrazioni e approfondimenti del quadro conoscitivo di riferimento per la pianificazione P.A.I., sono stato adottati aggiornamenti, integrazioni e varianti alla struttura originaria del Piano. L'ultima variante è quella adottata con delibera del 27/04/2016, in cui le norme di piano si suddividono nei seguenti titoli:

- Titolo I: Disposizioni generali;
- Titolo II: Piano Stralcio delle fasce fluviali;
- Titolo III: Piano Stralcio delle aree di versante in condizioni di dissesto;
- Titolo IV: Norme in materia di coordinamento tra il Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) ed il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA).

Di seguito si riportano gli stralci degli elaborati grafici, così come indicati nelle Norme di Piano, pertinenti all'area in esame.

Nella **Tavola 1.2**, riportata nella figura successiva, si evidenzia che una piccola parte del perimetro di impianto ricade nel corpo di frana quiescente.




Figura 30 – PAI Marecchia-Conca – Stralcio della Tavola 1.2 “Carta inventario dei dissesti”

Nel periodo dal 1999 al 2000 è stato realizzato un censimento di dettaglio su tutti i fenomeni di dissesto per i quali sono stati registrati, o la cui evoluzione potrebbe determinare danni ad una serie di elementi esposti quali strade, abitazioni, insediamenti produttivi, infrastrutture di servizio.

Il censimento è stato condotto con la collaborazione di tutti gli Enti che operano sul territorio (Serv. Prov.li Difesa del Suolo, Province, Comuni, Comunità Montane, Protezione Civile) utilizzando la scheda censimento predisposta dal Servizio Geologico Nazionale ed allegata all'Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del d.l. 11/6/98, n. 180.

I dissesti censiti sono riportati su base cartografica a scala 1:25.000 suddivisi secondo la classificazione di Varnes (1978) modificata dal WP/WLI (1990; 1993b) e da Cruden e Varnes (1994) in:

- frane per crollo, includendo in questa classe i crolli ed i ribaltamenti;
- frane per scivolamento, includendo in questa classe scivolamenti rotazionali e traslazionali;
- frane per colamento, includendo in questa categoria i movimenti lenti, con frequenti riattivazioni stagionali, in materiali generalmente argillosi;
- frane complesse, intendendo frane in cui sono visibili più tipi di movimento, senza che uno di essi sia predominante sull'altro;
- colate rapide, includendo in questa categoria i fenomeni, generalmente molto rapidi, che sono comunemente noti come colate di fango, colate di detrito, valanghe di detrito. In base allo stato di attività i dissesti vengono suddivisi in: attivi (fenomeni attualmente in movimento o comunque che si sono recentemente mossi) e quiescenti (fenomeni che possono essere riattivati dalle cause originali e per i quali permangono le cause del movimento). Non sono invece state censite le aree a franosità diffusa (es. zone calanchive) per le quali non sono stati segnalati danni.

Analizzando la **Tavola 2.2** “Censimento dei dissesti per i quali sono stati registrati danni o la cui prevedibile evoluzione li può causare” si evidenzia che l'area interessata dall'intervento non ricade in aree di frane censite.




Figura 31 – PAI Marecchia-Conca – Stralcio della Tavola 2.2 “Censimento dei dissesti per i quali sono stati registrati danni o la cui prevedibile evoluzione li può causare”

Analizzando la **Tavola 3.1** si evidenzia che l'area interessata non ricade in zona con presenza di calanchi e dunque non è soggette alle prescrizioni di cui all'art. 14 delle Norme di Piano.




Figura 32 - PAI Marecchia-Conca – Stralcio della Tavola 3.1 “Calanchi”

Inoltre, analizzando la **Tavola 4.2** del quadro generale del PAI, costituente uno degli elaborati cartografici relativi agli “interventi programmati e modalità di gestione” riferibili al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico si può notare come l’area oggetto di studio rientra:

- nelle fasce ad alta vulnerabilità idrogeologica (AVI), definite dall’art. 9 delle NTA di Piano come “parti di territorio costituite dai depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all’alveo (rif. Allegato 4) individuati sulla base delle carte geologiche e geomorfologiche delle regioni”;
- nella fascia con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni nella situazione pre-interventi (art. 9);
- all’interno della fascia di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni (art. 10);
- per una piccola porzione nelle aree in dissesto da assoggettare a verifica per la presenza di una frana quiescente (art. 17).




Figura 33 – PAI Marecchia-Conca – Stralcio della Tavola 4.2 “Quadro generale del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico”

Nel dettaglio l’art. 9 delle NTA disciplina sia le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni sia le fasce ad alta vulnerabilità idrogeologica, in particolare:

Art. 9 comma 4: Prescrizioni

4.1) le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e le fasce ripariali e arginali sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dei fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti alla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e le loro varianti, nonché gli “accordi” (art. 34 D.Lgs. 247/00) e le “conferenze” (art. 3bis L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi né di attrezzature ed impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso ed ogni altra opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari, e interventi di carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell’edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona;

b) sono fatti salvi gli interventi elencati al precedente comma 3 [n.d.r.: ossia finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico nonché interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale], gli interventi relativi a infrastrutture esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico; sono fatti salvi anche gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità

idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al c.4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.

[...]

4.2) le fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica, nelle parti non ricadenti nelle fasce esondabili, nelle fasce arginali e nelle fasce ripariali (assoggettate alle prescrizioni del precedente comma 4.1) sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela della qualità ambientale del corso d'acqua:

a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e le loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D.Lgs. 247/00) e le "conferenze" (art. 3bis L. 441/87) per la loro attuazione, possono esclusivamente consentire interventi di conservazione e modesti ampliamenti degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi manufatti edilizi costituiti da annessi agricoli aziendali, quali depositi attrezzi, fienili e ricoveri per animali, di contenute dimensioni, o se costituenti espansioni, di contenute dimensioni e non altrimenti localizzabili, di insediamenti esistenti; sono anche consentiti nuovi manufatti edilizi su aree già impermeabilizzate, alla data di adozione dell'Integrazione del Progetto di Piano Stralcio (15/12/2004), con pavimentazioni regolarmente autorizzate in quanto conformi alle previsioni urbanistiche vigenti.

Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico del sottosuolo non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati e dovrà essere minimizzato l'impatto delle opere di fondazione sull'equilibrio geologico del sottosuolo; al fine di salvaguardare la ricarica della falda e il sostegno alle portate di magra dei corsi d'acqua, non sono consentiti gli interventi di riduzione della permeabilità del suolo; al fine di tutelare la qualità delle acque dei corsi d'acqua non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;

b) **sono fatti salvi** gli interventi elencati al precedente comma 3 [n.d.r.: ossia interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale], **gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili** e gli interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative; **la realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico e alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino**, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;

c) nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili con le finalità del Piano Stralcio, sono consentiti interventi e trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque;

d) **sono fatti salvi gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione dell'Integrazione di Piano Stralcio (15/12/2004)**. Sono altresì fatti salvi gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio (27/04/2016) che ricadono in Fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica di nuovo inserimento in tale Progetto di Variante. Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali e della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

[...]

[n.d.r.: grassetto a cura del redattore]

Va tuttavia segnalato che il PAI per la definizione e l'attuazione degli ambiti di Piano nonché all'individuazione degli ambiti ad alta vulnerabilità, rimanda alle Tavole 4 alla scala 1:25.000, di cui si riporta uno stralcio in Figura 33 per l'area di interesse, e all'Allegato 5 alla scala 1:5.000 - 1:10.000 ad una scala di maggiore dettaglio (Allegato 5 tratti limitati agli ambiti di pericolosità idraulica), di cui si riporta uno stralcio in Figura 36 per l'area di interesse.

Nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) conclusasi positivamente con DGR 1446/2016 e relativa al progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto, era stata valutata in particolare la conformità del progetto alle disposizioni di cui alla versione previgente del PAI di cui alla Delibera di Comitato Istituzionale n. 2 del 30/03/2004 e s.m.i.

Nello specifico, in prima battuta si era valutato che l'area di interesse ricadesse nelle "Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua: a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, b) fasce ripariali c) fasce arginali", e pertanto soggetta alle limitazioni dell'art. 9 delle NTA del PAI 2004.

Nel corso dell'iter istruttorio, come riportato all'interno della stessa DGR 1446/2016, a seguito della presentazione da parte della Sogliano Ambiente di una relazione tecnica idraulica e di verifiche effettuate dalla stessa Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, è emerso un errore materiale nella trascrizione dei tabulati di calcolo generati dal modello idraulico, giungendo quindi alla conclusione per cui l'area del fabbricato in esame non risultava ricompresa nelle "Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni", confermando quindi la compatibilità del progetto rispetto ai contenuti del P.A.I.

L'Autorità di Bacino ha perciò provveduto a correggere l'errore materiale sopra descritto aggiornando le Fasce Fluviali del Torrente Uso nel progetto P.A.I./Variante 2016 allora in pubblicazione, confluenso pertanto nel PAI attualmente vigente approvato con DPCM 25 febbraio 2020.

Da ciò emerge che la rappresentazione dell'area di interesse in Figura 33 presenta un evidente errore materiale, in cui permane erroneamente la classificazione dell'area nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e di 500 anni, mentre, al contrario, occorre fare riferimento agli Allegati 3 e 5 del PAI (si vedano Figura 34 e Figura 36) in cui la classificazione del sito di interesse è stata recepita correttamente.

Non sono pertanto da applicarsi le prescrizioni di cui al sopracitato art. 9 comma 4.1 relativamente alle fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni.

Per quanto riguarda invece la classificazione dell'area oggetto di studio nelle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica nelle parti non ricadenti nelle fasce esondabili, il comma 4.2 dell'art. 9 del PAI ammette gli interventi relativi alle strutture di interesse pubblico, come l'impianto di trattamento di rifiuti in oggetto, purché sia soggetto al parere dell'Autorità di Bacino.

Ad ogni modo, va evidenziato che il PSC del Comune di Sogliano al Rubicone, approvato nel 2010, evidenziava già come l'area in esame ricadesse tra le attività produttive, e quindi in linea di massima compatibile con l'attività effettuata dall'impianto in esame. La suddetta area era inoltre già qualificata come territorio urbanizzata anche rispetto al PRG, antecedente al PSC vigente.

Per l'attività produttiva in esame, il progetto non prevede alcuna modifica alle strutture presenti o ampliamenti del perimetro esistente. Si tratta di un mero adeguamento autorizzativo a seguito di

riclassificazione dei rifiuti già oggi autorizzati e trattati, adeguamento peraltro indotto da una modifica normativa stabilita dalla Decisione della Commissione Europea n. 2025/934 del 5 marzo 2025. Tale modifica non prevede quindi interventi edilizi o infrastrutturali ed è da realizzarsi all'interno di un edificio esistente a destinazione produttiva. Ricordando inoltre che l'esercizio del sito è già stato autorizzato dal Provvedimento di Autorizzazione Unica vigente, non si ravvisano quindi elementi di contrasto con la pianificazione dettata dal PGRA.

Per quanto concerne invece le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, queste vengono disciplinate dall'art. 10 delle NTA di Piano, rimandando di fatto alla pianificazione urbanistica comunale per la definizione delle attività ivi consentite.

Art. 10 comma 2: Prescrizioni

le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni sono individuate ai fini della predisposizione, da parte degli organi della protezione civile, dei piani di emergenza di cui alla L. 225/92 e alle leggi regionali, relativi alle aree che presentano potenziali situazioni di rischio idraulico. La regolamentazione delle attività e degli interventi edilizi in queste fasce, in assenza di limitazioni di altro tipo, attiene agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. [...]

In analogia a quanto espresso in precedenza, occorre fare riferimento agli Allegati 3 e 5 del PAI (si veda Figura 35), che ha recepito le correzioni degli errori materiali del PAI previgente, e da cui emerge che il sito di interesse non risulta ricadere nelle fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni.

Non si applicano pertanto le disposizioni di cui all'art. 10 delle NTA del PAI.

Infine, nell'area di interesse si nota la presenza in una piccola porzione di sito cartografata come area in dissesto da assoggettare a verifica per la presenza di una frana quiescente. Tali aree, secondo quanto previsto dall'art. 17 delle NTA di Piano, prevedono specifiche misure di tutela da attuare (elencate all'art. 16 delle stesse NTA con riferimento a frane quiescenti) nel caso in cui la pianificazione comunale verifichi l'effettiva presenza di fenomeni di dissesto.

Tuttavia, dall'esame della Tavola V.1.1 - Vincoli Ambientali del PSC vigente del Comune di Sogliano al Rubicone emerge come l'area di interesse venga qualificata unicamente come "ambito specializzato come attività produttive", non evidenziando pertanto la necessità di adempiere alle prescrizioni di cui agli art. 16 e 17 delle NTA del PAI, a maggior ragione considerando il fatto che il dissesto quiescente è stato oggetto di lavori di bonifica e consolidamento nel 2002.

Art. 17: Aree in dissesto da assoggettare a verifica

1. Definizione: vengono definite come aree in dissesto da assoggettare a verifica le aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e di instabilità, attivi o quiescenti, individuati nelle tavole del Piano Stralcio (rif. Tavv. 4.1, ..., 4.6), da assoggettare a specifica ricognizione e verifica in relazione alla valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto.

2. Modalità di gestione: ai fini della tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, la gestione delle aree in dissesto da assoggettare a verifica, fino al momento della avvenuta ricognizione e verifica, si attua attraverso gli interventi previsti al comma 2 del precedente

art. 14 per le aree con fenomeni di dissesto attivi, e attraverso gli interventi previsti al comma 2 del precedente art. 16 per le aree con fenomeni di dissesto quiescenti.

3. Prescrizioni:

a. gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e loro varianti nei quali siano previste trasformazioni urbanistiche che interferiscono con Aree in dissesto da assoggettare a verifica effettuano la ricognizione delle Aree in dissesto da assoggettare a verifica con la seguente procedura:

- redazione di uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico dettagliato riguardante l'area oggetto di trasformazione urbanistica estesa agli ambiti territoriali in cui si sviluppano ed esauriscono i processi geomorfologici che la influenzano, secondo i contenuti della "Direttiva inerente i criteri per l'individuazione dell'area oggetto di verifica e i contenuti minimi dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico" (approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca n. 4 del 30.11.2011);
- trasmissione all'Autorità di bacino distrettuale della proposta, adottata dal Consiglio Comunale, conseguente allo studio effettuato, di eventuale perimetrazione e classificazione del dissesto secondo le definizioni degli artt. 14, 15 e 16;
- espressione del parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
- recepimento della perimetrazione nel Piano Stralcio secondo quanto disposto al comma 2 del precedente art. 6;

Le zone così perimetrate sono assoggettate alle prescrizioni dei precedenti artt. 14, 15 e 16, fermo restando che per le aree per le quali vengono riscontrati livelli di pericolosità moderata o media le trasformazioni urbanistiche devono rispettare le disposizioni del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 e s.m.i. e relative Circolari applicative.

[...]

Art. 16 Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti

1. Definizione:

- vengono qualificate come Aree a rischio elevato (Zona 2) per possibile evoluzione delle aree in dissesto per fenomeni in atto o per possibile riattivazione di frane quiescenti le aree descritte e perimetrate come "Zona 2" nell'Allegato 2 della Relazione (aree adiacenti ad aree in dissesto per fenomeni in atto che possono essere interessate da possibile espansione del fenomeno franoso; aree nelle quali possono riattivarsi dissesti quiescenti) e individuate nelle tavole del Piano Stralcio (rif. Tavv. 4.1, ..., 4.6);
- vengono qualificate come Aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione delle aree in dissesto per fenomeni in atto o per possibile riattivazione di frane quiescenti quelle aree, rientranti tra le aree qualificate dal Piano Stralcio come "Aree in dissesto da assoggettare a verifica", che in seguito ad approfondimenti conoscitivi specifici (cfr. art. 17 delle presenti Norme), risulteranno avere un livello di pericolosità elevato connesso alla possibile evoluzione di fenomeni franosi o alla riattivazione di frane quiescenti.

2. Modalità di gestione: ai fini della tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e della tutela dai rischi di dissesto e di erosione, la gestione delle Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti si basa sui seguenti tipi di intervento:

- a. regimazione delle acque superficiali e profonde; opere di consolidamento dei versanti, preferibilmente con i criteri della ingegneria naturalistica, in particolare negli ambiti di interesse paesaggistico-ambientale;
- b. mantenimento delle formazioni boschive o arbustive; mantenimento degli elementi arborei o arbustivi isolati, siepi, filari; incentivazione alla diffusione spontanea di specie autoctone;
- c. mantenimento e diffusione dai prati montani e prati-pascoli; conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi; controllo della profondità massima delle lavorazioni agricole in rapporto

alla estensione delle superfici, alla natura dei terreni e alle pendenze dei versanti; divieto delle lavorazioni agricole nelle scarpate (e idonea fascia di rispetto) adiacenti alle infrastrutture viarie e ai corsi d'acqua; divieto di lavorazioni agricole nei suoli con pendenza superiore al 30%, fatte salve le sistemazioni esistenti a terrazzi o ciglioni.

Gli interventi elencati alle lett. a), b), c), vanno utilizzati come mezzi operativi per l'attuazione di programmi organici di gestione del territorio, finalizzati alla tutela dei caratteri specifici dei diversi ambiti.

3. Prescrizioni: le Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti, per le aree individuate come tali nelle tavole del Piano Stralcio, dalla data di entrata in vigore del Piano stralcio:

- a. i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, non devono consentire, all'esterno degli ambiti indicati alla lett. c) del presente comma, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, fatta eccezione per annessi agricoli aziendali, quali depositi, fienili e ricoveri per animali, né cambi di destinazione d'uso comportanti aumento di del valore di beni e/o di persone esposte al rischio, né movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento; relativamente agli edifici esistenti possono consentire interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienicosanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, ed interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio, oltre che interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;*
- b. sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 2, gli interventi relativi ad attrezzature e impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture a rete esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative; la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alle infrastrutture che non comportino situazioni di rischio in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento ed è subordinata al parere vincolante⁹ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio; Sono inoltre fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del presente Progetto di Variante del Piano Stralcio 2016 e compatibili con il Piano Stralcio a seguito dell'esito delle ricognizioni condotte sulle "Aree in dissesto da assoggettare a verifica" di cui al successivo art. 17. L'attuazione delle suindicate previsioni urbanistiche è subordinata ad apposite verifiche tecniche, costituenti parte integrante delle istanze di rilascio dei titoli abilitativi, redatte da tecnico specialista abilitato che riscontra e assevera la compatibilità degli interventi ammissibili con le condizioni di pericolosità geomorfologica dell'area interessata;*
- c. nei centri abitati, o parti di essi, ricadenti nelle Aree a rischio elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti, i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e le "conferenze" (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la loro attuazione, possono consentire interventi di conservazione e per adeguamenti igienico- sanitari degli edifici*

esistenti, ampliamenti degli edifici esistenti, interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto urbano già dotato di opere di urbanizzazione, interventi di nuove infrastrutture e servizi di interesse pubblico. Gli interventi di nuova costruzione consentiti devono essere preceduti da specifiche analisi geologiche e, se necessario, da interventi di consolidamento che comportino la mitigazione della pericolosità e la compatibilità degli interventi. Gli interventi devono essere realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità: esclusione di movimentazioni del terreno che non siano connesse a opere di regimazione idraulica; canalizzazione delle acque meteoriche; reti acquedottistiche e fognarie a perfetta tenuta; rispetto delle norme sismiche nelle aree ricadenti in zona sismica, previo approfondimento dell'interazione tra i caratteri litologici dell'area e le sollecitazioni sismiche;

- d. per gli abitati da consolidare di cui alla L. 445/1908 già dotati, alla data di entrata in vigore del Piano Stralcio, di specifica disciplina approvata dagli organi competenti, sono fatti salvi gli interventi e le norme previsti e le relative perimetrazioni.*

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 2, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal dissesto per instabilità dei versanti e di tutela dell'ambiente.

4. Direttive: l'Autorità di bacino distrettuale emana, ai sensi dell'art. 65, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifiche Direttive riguardanti: - disposizioni in merito alle lavorazioni agricole e al dimensionamento delle fasce non coltivabili di rispetto delle scarpate stradali o adiacenti a corsi d'acqua.

L'Allegato 3 del PAI definisce invece le aree di esondabilità attuali e il relativo livello di rischio, identificando le aree caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e conseguentemente, da diverse rilevanze di piena in attuazione del coordinamento con il PGRA che ha avuto luogo nell'ambito della Variante 2016 del PAI:

- aree ad alta probabilità di inondazione (con tempi di ritorno di 20-50 anni);
- aree a moderata probabilità di inondazione (con tempi di ritorno di 100-200 anni);
- aree a bassa probabilità di inondazione (con tempi di ritorno di 300-500 anni)

Dall'esame dell'**Allegato 3** si nota come la zona interessata dal progetto non rientri nella perimetrazione delle aree inondabili, a conferma dell'errore di rappresentazione nella Tavola 4 del PAI che riguarda l'area oggetto di studio.

Tale perimetrazione risulta di fatto coerente con quanto rappresentato dal PGRA per l'area di studio (§ 3.3.1).




Figura 34 - PAI Marecchia-Conca – Stralcio dell’Allegato 3, Tavola 1.5 “Esondabilità attuale e rischio attuale”

Le fasce di pertinenza fluviale costituiscono l’elemento cardine dello stralcio idraulico e sintetizzano sia gli elementi di pericolosità attuale sul territorio che la sua evoluzione a seguito degli interventi prioritari previsti, finalizzati all’attenuazione delle principali condizioni di rischio.

Se gli interventi strutturali hanno lo scopo di ridurre il rischio relativamente ai beni attualmente esposti e di limitare certi tipi di squilibri evidenziati, le fasce sono soprattutto finalizzate a far sì che, nelle aree ad elevata pericolosità idraulica, l’esposizione e la vulnerabilità non si accentuino nel tempo. Le fasce considerate, di cui le Norme danno definizione, ruolo e funzioni, modalità di gestione e prescrizioni, tracciate per le aste principali dei maggiori bacini, sono quelle relative agli alvei, alle porzioni di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e a quelle per eventi catastrofici con ricorrenze di 500 anni, nonché alle zone maggiormente vulnerabili costituite da terrazzi e conoidi di deiezione, ad elevata permeabilità, direttamente connessi all’alveo. Le carte di riferimento sono fornite nell’**Allegato 4** – Atlante, e, limitatamente alla definizione degli ambiti di pericolosità idraulica, all’**Allegato 5**.

Dall’analisi delle tavole di cui all’Allegato 4 e 5 si evince che il sito di interesse è ricompreso all’interno delle fasce ad alta vulnerabilità idrogeologica, disciplinate dall’art. 9 delle NTA del PAI già precedentemente analizzato.

Appare evidente, anche in questo caso, che l’area in esame non ricade all’interno delle fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 e 500 anni.




Figura 35 - PAI Marecchia–Conca – Stralcio dell’Allegato 4, Tavola 1.2 “Fasce ad alta vulnerabilità idrologica dei corsi d’acqua”




Figura 36 - PAI Marecchia–Conca – Stralcio dell’Allegato 5, Tavola 1.5 “Fasce fluviali e interventi previsti nelle zone a rischio dei corsi d’acqua”

Infine, si segnala che la Tavola 5 e la Tavola 6 del PAI analizzato, relative rispettivamente alle fasce di pericolosità del reticolo secondario di pianura ed alle fasce di pericolosità da alluvione marina, non sono pertinenti per l'area oggetto di studio; pertanto, non verranno analizzate nel seguito della trattazione.

Tutto ciò considerato, il sito appare pertanto conforme rispetto alle previsioni del PGRA e del PAI per la tutela del rischio idraulico.

3.3.2.2 VARIANTE AL PAI PO

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none"> • Piano Stralcio pe l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) approvato con DPCM 24 maggio 2001 e s.m.i.; • Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7) adottato con Deliberazione del CIP n. 13/2025. |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> • Distretto Idrografico del Fiume Po; • Aree interessate da frane quiescenti Fq. |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9 NA: Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico |

In concomitanza con l'aggiornamento delle Mappe della pericolosità di alluvioni, con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, **la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato il progetto di Variante al PAI Po finalizzato ad estendere il PAI medesimo ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e Fissero, Tartaro e Canalbianco.**

In seguito alla pubblicazione degli elaborati del progetto di Variante sul sito web dell'Autorità di bacino, avvenuta in data 30 dicembre 2025, il progetto medesimo è reso disponibile al pubblico per 90 giorni ai fini della consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse (art. 3 della Deliberazione n. 13/2025).

Ai sensi dell'art. 4 della Deliberazione del CIP n. 13/2025, nelle more dell'approvazione definitiva trovano applicazione, a titolo di misure temporanee di salvaguardia, le disposizioni delle Norme di Attuazione del PAI Po e le relative direttive; contestualmente continuano ad applicarsi, ove più restrittive, le norme dei PAI vigenti sui bacini del Reno, Romagnoli e Conca-Marecchia.

Si riporta di seguito quanto stabilito dall'art. 4 della Deliberazione n. 13/2025.

Art 4 - Disposizioni da applicare nelle aree interessate dal progetto di Variante e rapporto con la pianificazione di bacino vigente

1. Fino all'approvazione definitiva della Variante al PAI di cui al precedente articolo 1, ai territori dei bacini idrografici del Reno, del Fissero Tartaro Canalbianco, dei Romagnoli, del Conca Marecchia trovano applicazione, alla stregua di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti.

[...]

3. Nei territori dei Bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia continueranno a trovare applicazione le disposizioni delle Norme di Attuazione dei rispettivi PAI vigenti, qualora le stesse risultino più restrittive di quelle stabilite dal PAI Po, nelle more dell'approvazione definitiva della Variante del PAI Po di cui al progetto in adozione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web dell'Autorità di bacino, a norma del primo comma dell'articolo 3. Tali disposizioni sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione definitiva della Variante al Piano di bacino di cui al comma 5 del precedente articolo 3 e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso sul sito web dell'Autorità di bacino.

[n.d.r.: sottolineatura a cura del redattore]

Come riportato al paragrafo precedente, l'area in esame ricade per una piccola porzione nelle aree in dissesto da assoggettare a verifica per la presenza di una frana quiescente. Tali aree, secondo quanto previsto dall'art. 17 delle NTA del PAI Marecchia-Conca, prevedono specifiche misure di tutela da attuare (elencate all'art. 16 delle stesse NTA con riferimento a frane quiescenti) nel caso in cui la pianificazione comunale verifichi l'effettiva presenza di fenomeni di dissesto.

Tuttavia, dall'esame della Tavola V.1.1 - Vincoli Ambientali del PSC vigente del Comune di Soglian al Rubicone emerge come l'area di interesse venga qualificata unicamente come "ambito specializzato come attività produttive", non evidenziando pertanto la necessità di adempiere alle prescrizioni di cui agli art. 16 e 17 delle NTA del PAI Marecchia-Conca, a maggior ragione considerando il fatto che il dissesto quiescente è stato oggetto di lavori di bonifica e consolidamento nel 2002.

Relativamente alle Norme di Attuazione del PAI Po, le aree interessate da frane quiescenti sono disciplinate dall'art. 9 che definisce quanto segue.

Art 9

(Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico)

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

- **frane:**
 - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
 - **Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),**
 - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
 - **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:**
 - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata
 - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
- [...]

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico - funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D. Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo

[n.d.r.: grassetto a cura del redattore]

Come più volte anticipato, il progetto in esame non prevede interventi edilizi o infrastrutturali e avverrà interamente all'interno di un edificio esistente; pertanto, si ritiene che non vi siano elementi di contrasto con le disposizioni del PAI Marecchia-Conca e del PAI Po.

Infine, si evidenzia che per effetto dell'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 4 della Deliberazione del CIP n. 13/2025, sono integralmente abrogate le misure temporanee di salvaguardia adottate con il Decreto del Segretario Generale di n. 13 del 7/03/2025.

3.4 PIANI DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

3.4.1 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)

| |
|--|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none">PAIR 2030 approvato con D.A.L. n. 115 del 30/01/2024 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none">IT0891 AppenninoArea senza superamenti PM10 e NO2 (PAIR 2030) |
| Norme di interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> |

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Il Piano dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali ed emergenziali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il Piano mira a conseguire il rispetto dei limiti di inquinanti più critici stabiliti dalla normativa nel minor tempo possibile, seguendo i seguenti principi:

- riduzione delle emissioni sia di inquinanti primari che di precursori degli inquinanti secondari (tra cui PM10, PM2.5, NOx, SO₂, NH₃, COV);
- intervento simultaneo sui principali settori emissivi;
- intervento sia a livello locale che su scala spaziale estesa del bacino padano, coinvolgendo i Ministeri responsabili delle fonti nazionali;
- prevenzione degli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti in via strutturale dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1.440 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1.298 tonnellate/anno;
- 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8.258 tonnellate/anno;
- 29% delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 13.538 tonnellate/anno;
- 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5.005 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), corrispondente a 1.454 tonnellate/anno.

Per quanto riguarda la zonizzazione del territorio ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria, il Piano riprende la suddivisione del territorio regionale effettuata con D.G.R. n. 2001 del 27/12/2010. In accordo agli art. 3 e 4 del D. Lgs. 155/2010 sono state individuate 4 zone caratterizzate ognuna da uno stato della qualità dell'aria omogeneo:

- Agglomerato di Bologna;
- **Zone dell'Appennino**, in cui ricade l'area di interesse;
- Pianura Est;
- Pianura Ovest.

Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO₂ di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna (art. 4 c 2 del Piano).

Quindi, il Comune di Sogliano al Rubicone non ricade nelle aree di superamento di PM10 e NO₂.

Dall'esame delle NTA del PAIR 2030, si individuano come pertinenti al caso di studio l'art. 10 "Provvedimenti in materia ambientale" e l'art. 27 "Procedure di valutazione di impatto ambientale", riportati di seguito.

Articolo 10 – Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

*"1. (P) Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.
[...]"*

Articolo 27 – Procedure di valutazione di impatto ambientale

"1. (P) La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ introdotte dall'intervento. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma la Giunta Regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

2. (P) Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM10, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione."

Essendo il Comune di Sogliano al Rubicone classificato come "area senza superamenti", risultano non applicabili le disposizioni di cui all'art. 27 delle NTA.

Inoltre, considerando che le modifiche in progetto sono di carattere puramente gestionale e non apporteranno variazioni all'assetto emissivo impiantistico autorizzato, è possibile affermare che non vi siano elementi in contrasto con le prescrizioni di Piano.

4 DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI

4.1 VINCOLI NATURALISTICI

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e habitat. Il termine “rete” denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi, al fine di ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE).

I siti che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva di riferimento intende, infatti, garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. A tal fine la Direttiva riconosce quindi il valore anche di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura, quali, ad esempio, le aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Il processo che porta all'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi: ogni Stato membro propone un elenco di siti alla Commissione (Siti di Importanza Comunitaria proposti – SIC), la quale adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria, una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.

In Italia, dove l'attuazione della direttiva 92/43/CEE è avvenuta con DPR 357/97, successivamente modificato con DPR 120/03 e DM 11/06/07, l'individuazione dei SIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero della Transizione Ecologica, il quale, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.

Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono periodicamente riviste dalla Commissione sulla base degli aggiornamenti inviati dagli Stati membri; la decisione della Commissione viene poi ratificata tramite decreti del Ministero della Transizione Ecologica.

La Regione Emilia-Romagna, la quale si è dotata di un corpo normativo in materia dato dalla L.R. 7/04, dalla L.R. 6/05 e dalla D.G.R. 1191/07 e s.m.i., ricade interamente all'interno dell'unità biogeografica continentale.

La prima Decisione che designa i Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, del 07/12/2004, conferma per l'Emilia-Romagna tutti i 113 SIC precedentemente individuati dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 03/04/2000 e dall'Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 2042 del 2000, n. 1242 e n. 1333 del 2002 e n. 2776 del 2003.

La successiva Decisione del 13/11/2007 integra e modifica l'elenco dei SIC della regione biogeografica continentale e recepisce per l'Emilia-Romagna quanto indicato dalle D.G.R. n. 167 e n. 456 del 2006. La più recente modifica dei siti della regione Emilia-Romagna è avvenuta con la Deliberazione della Giunta n. 374 del 28/03/2011, la quale recepisce la Decisione della Commissione Europea 2011/64/UE nella quale sono state accolte alcune proposte di modifica dei perimetri dei siti SIC e delle ZPS.

La designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), avviene invece, ai sensi della Direttiva "Uccelli", attuata in Italia mediante gli stessi provvedimenti di attuazione della direttiva Habitat, per diretta designazione da parte degli Stati membri, selezionando i siti più adatti alla conservazione dell'avifauna selvatica che entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 senza che vi sia un'ulteriore ratifica da parte dell'Unione Europea.

L'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero della Transizione Ecologica. Le ZPS sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea; successivamente il Ministero pubblica l'elenco delle ZPS con un decreto.

Attualmente la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 167 siti (157 ZSC-ZPS, 8 SIC-ZPS, 2 ZSC), che ricoprono una superficie complessiva di 308.941 ettari.

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 costituiscono un sistema complesso di tutela del patrimonio naturale destinato alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra i più importanti e significativi nel contesto nazionale ed europeo.

L'area oggetto di studio non ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 né all'interno di aree di elevato pregio naturalistico quali aree protette o riserve naturali.

Le aree di Rete Natura 2000 più prossime al sito di interesse sono:

- ZSC IT4090002 Torriana Montebello Fiume Marecchia, a circa 2,5 km dal sito;
- ZSC IT4080013 Montetiffi Alto Uso, anch'essa a circa 2,5 km dal sito.

Risulta poi la presenza di un'area di collegamento fluviale del fiume Marecchia in cui ricade l'impianto in esame e un'area di collegamento ecologico quale corridoio trasversale vena del gesso e fascia gessoso-calcareo romagnola ad una distanza dall'impianto di circa 4 km.




Figura 37 - Stralcio della Cartografia dei Parchi, Aree protette e Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna [Fonte: Servizio Moka, sito https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html]

Si sottolinea inoltre che, considerando le aree Ramsar¹, l'area in esame non ricade in nessuna zona soggetta a tutela, in quanto non sono presenti aree umide Ramsar nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone come risulta dall'elenco delle aree Ramsar per la Regione Emilia-Romagna riportato di seguito.

| Nome | Comune | Note |
|---|----------------|---|
| Salina di Cervia | Cervia (RA) | inclusa nel Parco Delta del Po |
| Ortazzo e Ortazzino | Ravenna (RA) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di Classe |
| Piallassa della Baiona e Risega | Ravenna (RA) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna |
| Punte Alberete | Ravenna (RA) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna |
| Valle Santa | Argenta (FE) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Campotto di Argenta |
| Valle Campotto e Bassarone | Argenta (FE) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Campotto di Argenta |
| Valli residue del comprensorio di Comacchio | Comacchio (FE) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Centro storico di Comacchio |

¹ Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar

| Nome | Comune | Note |
|---------------------|----------------|---|
| Sacca di Bellocchio | Comacchio (FE) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Valli di Comacchio |
| Valle Bertuzzi | Comacchio (FE) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Centro storico di Comacchio |
| Valle di Gorino | Goro (FE) | inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Volano - Mesola |

Tabella 5 - Elenco dei siti identificati dalla Convenzione di Ramsar in Emilia-Romagna

Il progetto in esame non prevede alcuna modifica alle strutture presenti o ampliamenti del perimetro esistente e avverrà interamente all'interno di un edificio esistente. Considerando altresì la distanza dell'impianto dalle aree protette e da siti di Rete Natura 2000, si ritiene di potere escludere potenziali interferenze.

4.2 VINCOLI IDROGEOLOGICI

L'intero territorio comunale di Sogliano al Rubicone e in particolare l'area in esame, ricade in aree soggette a Vincolo Idrogeologico, come è possibile osservare nella figura seguente, che individua le aree assoggettate a vincolo idrogeologico nell'Unione dei Comuni della Valle del Savio.



Figura 38 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico nella provincia di Forlì-Cesena
[Fonte: <https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/apps/VICIDROCOM/index.html?null>]

4.3 VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Come rappresentato nella figura seguente, il sito non ricade nelle prossimità di beni architettonici o di zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale vincolate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il fiume Uso, adiacente all'area in esame, risulta essere vincolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto classificato come corso d'acqua pubblico ai sensi del art. 142, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 42/2004; tuttavia, non si ha la presenza di un vincolo paesaggistico nell'area oggetto di studio, in quanto la tavola E.1 del PSC del Comune di Sogliano al Rubicone classifica l'ambito in cui è inserito l'impianto in esame come ambito escluso da vincoli paesaggistici.

In ogni caso, le modifiche in progetto sono di carattere puramente gestionale e non apporteranno variazioni all'assetto emissivo impiantistico autorizzato.



Figura 39 - Vincoli D.Lgs. 42/2004 [Ministero della cultura, <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>]